



COMMISSARIO DELEGATO

per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle Falde Idriche nei Territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova
DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



veneto acque

MODELLO STRUTTURALE DEGLI ACQUEDOTTI DEL VENETO (MO.S.A.V.)

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DELLE FONTI IDROPOTABILI CONTAMINATE DA SOSTANZE PERFLUORO-ALCHILICHE (PFAS)

TRATTA A7-A6
CONDOTTA DN1000
BRENDOLA (VI) - VICENZA OVEST

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO

O.1

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME AMMINISTRATIVE

SCALA

-

COMMISSARIO PER L'EMERGENZA PFAS NELLA REGIONE VENETO

Dott. Nicola Dell'Acqua

SOGGETTO ATTUATORE

VENETO ACQUE S.p.A.

Via Torino, 180
30172 - Venezia Mestre (VE)
info@venetoacque.it
tel. 041.5322960

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesco Trevisan

CODICE C.U.P.: J66H2000000007

CODICE COMMESSA: MSV-11A

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

VENETO ACQUE S.p.A.

Ing. Marco Onofrio



Codice elaborato	Revisione	Motivo	Redazione	Data
MSV-11A_00ESE010R0	00	PRIMA EMISSIONE	M.O.	GIUGNO 2020
MSV-11A_00ESE010R1	01	REC. PARERI - VERIFICA	M.O.	OTTOBRE 2020



COMMISSARIO DELEGATO

per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione
da Sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle Falde Idriche nei Territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova
DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018



Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto Centrale.
Interventi finalizzati alla sostituzione delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoro-alchiliche
(PFAS)

Condotta DN1000 Brendola (VI)–Vicenza Ovest

Tratta A7-A6

Capitolato Speciale Appalto - Norme Amministrative

INDICE

TITOLO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	7
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	7
ART. 2 - CODIFICA DELL'INTERVENTO.....	7
ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO	7
ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.....	7
ART. 5 - CAPITOLI CONTABILI.....	7
ART. 6 - PROPOSTE MIGLIORATIVE PRESENTATE IN SEDE D'OFFERTA.....	8
ART. 7 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 8 - MODIFICHE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. A) DEL CODICE APPALTI	9
TITOLO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	10
ART. 9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 10 - CONDIZIONI DI APPALTO.....	10
10.1 Difesa ambientale	12
10.2 Riservatezza del contratto	12
10.3 Documenti che fanno parte del contratto	12
ART. 11 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'	13
ART. 12 - DIRITTO DI SUBENTRO, FALLIMENTO.....	13
ART. 13 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	13
ART. 14 - CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	14
TITOLO 3 - ELABORATI DI CANTIERE.....	16
ART. 15 - PROGETTI COSTRUTTIVI DI CANTIERE.....	16
ART. 16 - CARATTERISTICHE DELLA PROGETTAZIONE DI CANTIERE	16
ART. 17 - ELABORATI GRAFICI.....	17
ART. 18 - ONERI TECNICI PER VARIANTI.....	17
ART. 19 - VINCOLI IN AREA URBANA O INDUSTRIALE.....	17
TITOLO 4 - ESECUZIONE DEI LAVORI	19
ART. 20 - DOMICILIO, DIREZIONE TECNICA E REFERENTE DI CANTIERE.....	19
20.1 Domicilio	19
20.2 Direttore Tecnico	19
20.3 Referente di cantiere	20
ART. 21 - DIREZIONE LAVORI	20
ART. 22 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	21
ART. 23 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI (P.E.L.)	21
ART. 24 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	22
24.1 Bonifica bellica	23
24.2 Interesse archeologico	24
ART. 25 - ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	24
25.1 Modalità di assistenza archeologica	25



ART. 26 - PENALI IN CASO DI RITARDI NELLA CONCLUSIONE DEI LAVORI	25
ART. 27 - ALTRE PENALI IN CASO DI RITARDI DI NATURA DIVERSA O INADEMPIMENTI	26
27.1 Ritardi nell'esecuzione dei lavori o nello svolgimento delle attività contrattuali	26
27.2 Proposte migliorative	26
27.3 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	26
27.4 Tessera di riconoscimento dei lavoratori.....	27
27.5 Danni a terzi e/o alla Stazione Appaltante a causa dei lavori affidati	27
27.6 Prestazione resa da personale privo dei requisiti	27
27.7 Sanzioni comminate dalle Autorità competenti	28
27.8 Disposizioni comuni a tutte le fattispecie di penale.....	28
ART. 28 - PROROGHE	28
28.1 Proroga dell'inizio dell'attività di progettazione del costruttivo e delle opere provvisionali	29
28.2 Proroga dell'inizio dei lavori	29
28.3 Novazione del termine di ultimazione dei lavori	30
ART. 29 - SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI	30
29.1 Sospensione dei lavori.....	30
29.2 Ripresa dei lavori	31
ART. 30 - ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI - DISCARICHE - STRADE DI SERVIZIO E DI ACCESSO AI CANTIERI - PERMESSI E RELATIVI NULLA OSTA.....	32
30.1 Espropriazioni – Occupazioni temporanee e permanenti	32
30.2 Strade di servizio e di accesso ai cantieri, cave, aree di deposito, discariche e relative occupazioni temporanee e definitive	33
ART. 31 - SERVIZI PUBBLICI DI TERZI INTERESSATI DAI LAVORI	34
ART. 32 - DANNI E DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	34
TITOLO 5 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI	36
ART. 33 - NORME GENERALI	36
ART. 34 - MODIFICHE PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	37
ART. 35 - QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLE MODIFICHE IN CORSO D'OPERA.....	37
ART. 36 - MODIFICHE RELATIVE AI SOTTOSERVIZI.....	37
ART. 37 - VARIANTI PROPOSTE DALL'APPALTATORE	37
TITOLO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	39
ART. 38 - NORME DI SICUREZZA GENERALI	39
ART. 39 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA CONSEGNA DEI LAVORI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	39
ART. 40 - NORME DI SICUREZZA GENERALE E SICUREZZA NEI CANTIERI	40
ART. 41 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC), SOSTITUTIVO (PSS), DUVRI.....	40
ART. 42 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC), SOSTITUTIVO (PSS), DUVRI	41
ART. 43 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS).....	41
ART. 44 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (P.S.C.).....	42



TITOLO 7 - MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	43
ART. 45 - NORME GENERALI	43
ART. 46 - ACCETTAZIONE DEI CORRISPETTIVI E PREZZI UNITARI	43
ART. 47 - LAVORI A CORPO	44
ART. 48 - LAVORI A MISURA	45
ART. 49 - LAVORI IN ECONOMIA - PRESTAZIONI DI MANODOPERA	45
ART. 50 - LAVORI IN ECONOMIA - NOLEGGI	46
ART. 51 - FORNITURA DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI	46
ART. 52 - SCAVI	47
ART. 53 - SCAVI A MANO	48
ART. 54 - TRASPORTO A RIFIUTO	48
ART. 55 - ATTREZZATURE A SOSTEGNO DELLE PARETI DI SCAVO	48
ART. 56 - ABBASSAMENTO DELLA FALDA FREATICA	49
ART. 57 - REINTERRI	49
ART. 58 - APPARECCHIATURE	49
ART. 59 - INSERIMENTI SU CONDOTTE ESISTENTI	50
ART. 60 - CAMERETTE	51
ART. 61 - CHIUSINI IN GHISA	51
ART. 62 - ATTRAVERSAMENTI	51
62.1 ATTRAVERSAMENTI IN SUBALVEO	51
62.2 ATTRAVERSAMENTI CON TRIVELLAZIONE O A SPINTA	52
ART. 63 - INERTI E PAVIMENTAZIONI STRADALI	53
ART. 64 - OPERE IN METALLO	54
ART. 65 - STRUMENTAZIONE	54
ART. 66 - FIBRA OTTICA	54
ART. 67 - OPERE MURARIE ED AFFINI - CONGLOMERATI CEMENTIZI - ARMATURE METALLICHE	55
ART. 68 - DIAFRAMMI	55
TITOLO 8 - DISCIPLINA ECONOMICA	56
ART. 69 - ANTICIPAZIONE	56
ART. 70 - CONTABILITA' DEI LAVORI	56
ART. 71 - PAGAMENTI IN ACCONTO	57
71.1 Modalità di pagamento e fatturazione	58
ART. 72 - PAGAMENTO ONERI PER LA SICUREZZA	59
ART. 73 - CONTO FINALE E RATA DI SALDO	59
ART. 74 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	60
ART. 75 - REVISIONE PREZZI	60
TITOLO 9 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	61
ART. 76 - NORME GENERALI	61
76.1 Impiego di materiale di cava	61
ART. 77 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	61



ART. 78 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE E VERSO TERZI	74
ART. 79 - MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE	75
ART. 80 - CUSTODIA DEL CANTIERE E CARTELLONISTICA.....	75
ART. 81 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	76
TITOLO 10 - GARANZIE, CAUZIONI COPERTURE ASSICURATIVE	77
ART. 82 - GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA – GARANZIA PROVVISORIA	77
ART. 83 - GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA.....	77
ART. 84 - COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL'APPALTATORE.....	78
84.1 Polizze di assicurazione	78
84.2 Polizza indennitaria decennale	80
ART. 85 - OBBLIGHI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE.....	80
TITOLO 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	81
ART. 86 - SUBAPPALTO.....	81
86.1 Documenti di subappalto	82
86.2 Responsabilità	83
86.3 Comunicazioni prima dell'inizio dei lavori	84
86.4 Sicurezza	84
ART. 87 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	84
ART. 88 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	84
TITOLO 12 - CONTROVERSIE – MANODOPERA - ESECUZIONE D'UFFICIO	86
ART. 89 - CONTESTAZIONI E RISERVE	86
89.1 Riserve dell'Appaltatore	86
89.2 Forma e contenuto delle riserve	86
89.3 Riserve per sospensioni dei lavori	87
89.4 Deroghe	87
89.5 Riserve derivanti dal conto finale, dal certificato di ultimazione dei lavori e dal certificato di collaudo	88
89.6 Valutazioni dell'organo di collaudo	88
ART. 90 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	89
ART. 91 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA.....	90
ART. 92 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.....	90
92.1 Condizioni di risoluzione	91
92.2 Procedura di risoluzione	92
92.3 Risoluzione del contratto e rapporti economici	92
ART. 93 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	93
TITOLO 13 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	94
ART. 94 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI	94
ART. 95 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	94
ART. 96 - PERIODO DI CUSTODIA E GRATUITA MANUTENZIONE	95



ART. 97 - FASCICOLO DELL'OPERA E DISEGNI DEL COSTRUITO (AS BUILT)	96
ART. 98 - TERMINI PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	97
98.1 Oneri dell'Appaltatore nelle operazioni di collaudo	97
TITOLO 14 - NORME FINALI	99
ART. 99 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	99
ART. 100 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA	100
ART. 101 - COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE	100
ART. 102 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	100
ART. 103 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	101
ART. 104 - LEGISLAZIONE, GIURISDIZIONE E CONTROVERSIE	101

TITOLO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'opera emergenziale individuata nel progetto definitivo - esecutivo denominato

✓ "Condotta DN1000 Brendola (VI) – Vicenza Ovest – Tratta A7-A6".

ART. 2 - CODIFICA DELL'INTERVENTO

Le opere da realizzare sono così codificabili:

- tipologia intervento: lavori di costruzione di acquedotti;
- codice CPV: 45247130-0.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari ad € **13.000.000,00** (tredicimilioni/00) ed è così suddiviso:

Condotta DN1000 Brendola (VI) – Vicenza Ovest – Tratta A7-A6

Importo dei lavori e forniture (soggetti a ribasso) € 12.830.000,00

Importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 170.000,00

TOTALE IMPORTO DELL'APPALTO € 13.000.000,00

ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione «OG 6»".

L'appalto comprende il servizio di Bonifica Sistemica Terrestre (BST) dalla presenza di ordigni bellici residui sulle aree oggetto di intervento, le quali devono essere eseguite da ditta in possesso di idonei requisiti (iscrizione all'albo ministeriale istituito con D.M. 11 maggio 2015, n. 82 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177 e possesso di classifica adeguata).

ART. 5 - CAPITOLI CONTABILI

I capitoli contabili sono quelli individuati dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo:

Condotta DN1000 Brendola (VI) – Vicenza Ovest – Tratta A7-A6

001 Bonifica Sistemica Terrestre dalla presenza ordigni bellici residui (BST)

- 002 Condotta di linea - Tratti in ghisa sferoidale
- 003 Condotta di linea - Tratti in acciaio
- 004 Attraversamento Fiumicello Brendola
- 005 Attraversamento SP12 e scolo S. Bertilla
- 006 Attraversamento autostrada A4 al km 321+470
- 007 Attraversamento rampa cavalcavia A4 (via Selva Bassa)
- 008 Attraversamento autostrada A4 al km 323+393
- 009 Attraversamento Torrente Riello 1
- 010 Attraversamento via Firenze (Altavilla Vicentina)
- 011 Attraversamento torrente Riello 3
- 012 Attraversamento accesso ditta Zamperla
- 013 Attraversamenti Vecchio Retrone (loc. Sant'Agostino)
- 014 Attraversamento autostrada A4 al km 328+045
- 015 Nodo A6
- 016 Oneri per la sicurezza

ART. 6 - PROPOSTE MIGLIORATIVE PRESENTATE IN SEDE D'OFFERTA

L'Appaltatore è autorizzato a presentare proposte migliorative in sede d'offerta, che non devono essere onerose per la Stazione Appaltante.

Successivamente all'aggiudicazione la Stazione Appaltante indicherà le proposte migliorative accettate che l'Appaltatore dovrà attuare e le stesse verranno elencate nel Contratto d'Appalto.

Le proposte migliorative formulate in sede di offerta non sono considerate varianti.

I requisiti minimi e le modalità di presentazione di tali proposte sono esplicitati nel disciplinare di gara.

Gli eventuali ritardi accumulati per l'adeguamento dell'opera alle migliorie proposte non daranno diritto a proroghe o indennità di alcun tipo.

ART. 7 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato "a corpo".

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii i Capitolati e il Computo Metrico Estimativo fanno parte integrante del contratto.

Ai prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari si applicherà il ribasso percentuale unico offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

I prezzi unitari di cui al punto precedente, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'Art. 3 - .

I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione Appaltante.

ART. 8 - MODIFICHE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. A) DEL CODICE APPALTI

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 si prevede la realizzazione di puntuali modifiche ai tracciati di progetto e ad aspetti di dettaglio in recepimento dei pareri espressi dagli Enti in sede di Conferenza di Servizi e delle osservazioni provenienti dalle proprietà private interessate dal passaggio delle opere.

Sono ammesse e considerate modifiche ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice degli Appalti le integrazioni degli oneri per la sicurezza per l'adozione delle misure per il contenimento del contagio dal virus Sars-Cov-2 e più in generale per implementare nelle quantità dovute le misure preventive e gli apprestamenti già individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

TITOLO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità dello stesso e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. del codice civile, ai fini dell'interpretazione del presente Capitolato, valgono i criteri di seguito riportati:

- l'uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita le disposizioni del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto;
- qualsiasi riferimento al Contratto o Capitolato Speciale d'Appalto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai documenti ad esso allegati;
- qualsiasi riferimento al Contratto o Capitolato Speciale d'Appalto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo compongono come, di volta in volta, emendati;
- le intestazioni dei Capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle clausole.

Da ultimo, in caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

ART. 10 - CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente, tra le altre, le seguenti specifiche condizioni:

- a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire (con particolare riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche specifiche e alle eventuali connessioni con altri lavori di costruzione, movimenti di terra e sistemazione ambientale in genere), di avere visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano, alla quantità, alla utilizzabilità e alla effettiva disponibilità di acqua per l'irrigazione e la manutenzione;

- b) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- c) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- d) di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori;
- e) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori;
- f) di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole;
- g) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro (anche notturno) e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- h) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri derivanti dai tempi previsti per i pagamenti.

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile, dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. n. 207 del 2010 (per gli articoli ancora vigenti) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.

Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguiti i lavori nonché, tra l'altro, delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dai materiali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali, e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivanti dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che si eseguono per conto dell'Ente Appaltante.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto del progetto definitivo-esecutivo messo a base di gara, dei disegni costruttivi di cantiere approvati dalla Stazione Appaltante (ed eventualmente aggiornati con le

migliorie offerte in sede di gara ed accettate dalla Stazione Appaltante) e comunque secondo la Regola d'Arte.

Le opere e le prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso che non necessitino di approvazione superiore, dovranno essere eseguite secondo gli ordini impartiti di volta in volta dalla Direzione Lavori.

Qualora risultasse che le opere non fossero state effettuate in conformità alla documentazione progettuale e secondo le Regole d'Arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti ad eliminare le irregolarità.

Gli interventi conseguenti sono a carico dell'Appaltatore, salvo e riservato il riconoscimento alla Stazione Appaltante degli eventuali danni conseguenti.

10.1 Difesa ambientale

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

10.2 Riservatezza del contratto

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

10.3 Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante del Contratto, i documenti di seguito elencati, che ne formano parte integrante pur non essendo materialmente allegati e si intendono noti ed accettati da chi presenta offerta per l'Appalto in parola:

1. Offerta tecnico - economica dell'Appaltatore;
2. Lettera Aggiudicazione lavori;
3. il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo M.O.G. 231, e suoi allegati;
4. Tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, geologica e geotecnica delle seguenti opere:

✓ *Condotta DN1000 Brendola (VI) – Vicenza Ovest – Tratta A7-A6*

Del medesimo progetto anche:

5. Il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative e Norme Tecniche;
6. Il Computo metrico estimativo;
7. L'Elenco prezzi unitari
8. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 (P.S.C.);
9. Il piano operativo di sicurezza (P.O.S.), elaborato dall'Appaltatore;
10. Il cronoprogramma dei lavori.

ART. 11 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siglato il 7 settembre 2015 da Prefetture della Regione Veneto, UPI Veneto, ANCI Veneto e Regione del Veneto pubblicato nel sito internet della Prefettura di Venezia www.prefettura.it/venezia.

ART. 12 - DIRITTO DI SUBENTRO, FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'Appaltatore e/o di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione anche l'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita; la Stazione Appaltante dispone il rispetto delle condizioni dettate dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio, trovano applicazione anche i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii..

ART. 13 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto Tecnico ed Amministrativo, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci di cui all'Elenco prezzi Unitari.

L'approvvigionamento dei materiali dell'intero appalto, deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui all'art. 137 comma 2 del D. Lgs. 50/16.

La quantificazione della soglia percentuale del 50% di prodotti di origine europea è determinata con i prezzi a base d'asta.

Sarà cura dell'Appaltatore dimostrare, prima di dar corso alle forniture, la conformità di origine delle stesse. Qualora l'eventuale protrarsi dell'emergenza Covid-19 comportasse differimenti nelle tempistiche di fornitura dei materiali non compatibili con le tempistiche emergenziali di realizzazione della condotta, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dar seguito a forniture di materiali alternativi, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 137 comma 2 primo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge regionale n. 27 del 2003, per gli appalti il cui progetto prevede l'utilizzo come materiale di cava di una quota parte di materie prime secondarie, tali materiali devono corrispondere alle caratteristiche fissate dal D.M. 161/12.

L'Appaltatore è obbligato ad impiegare tali materiali nella quantità prevista e non può sostituirli con altri non riciclati o di recupero, anche se di maggior valore.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto 8 maggio 2003, n. 203, emanato dal Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministeri delle Attività Produttive e della Sanità, l'Appaltatore è obbligato ad impiegare nella quantità prevista in progetto i materiali, manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato.

L'Appaltatore è altresì tenuto a segnalare per iscritto alla Stazione Appaltante la disponibilità di ulteriori materiali riciclati da impiegare nei lavori in appalto, oltre a quelli previsti in progetto, con relativa analisi del prezzo unitario.

Competerà al RUP valutare la congruità del prezzo e l'opportunità dell'impiego, previa formalizzazione degli adempimenti in materia di varianti.

Le terre e rocce da scavo possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti, previa verifica delle condizioni imposte dal d.P.R. 120/17.

Per ulteriori disposizioni, si rimanda al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ed in particolare all'art. 6.

ART. 14 - CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente



specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

TITOLO 3 - ELABORATI DI CANTIERE

ART. 15 - PROGETTI COSTRUTTIVI DI CANTIERE

Lo sviluppo dei "progetti costruttivi di cantiere", intesi come quegli elaborati, grafici e descrittivi, necessari a precisare le dimensioni e le caratteristiche di dettaglio delle opere, è esclusivo obbligo ed onere dell'Appaltatore.

L'Appaltatore infatti, operate le proprie scelte di mercato, dovrà integrare, ove necessario e comunque a propria cura e spese, il progetto definitivo-esecutivo, introducendo negli elaborati tutte le modifiche tecniche e dimensionali conseguenti ai prodotti di mercato e alle proprie tecnologie operative prescelti.

Dovrà, altresì, integrare il progetto definitivo-esecutivo per recepire tutte le proposte migliorative presentate in sede di gara.

Resta ferma la facoltà del Direttore dei Lavori di richiedere, a mezzo di ordine di servizio, lo sviluppo di ulteriori costruttivi di cantiere e comunque in tutti i casi ritenuti necessari per garantire la qualità e la corretta esecuzione delle opere.

I progetti costruttivi di cantiere devono essere consegnati alla Stazione Appaltante entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto d'Appalto.

Prima di dare inizio alle provviste e ai lavori i progetti costruttivi redatti dall'Appaltatore dovranno ottenere l'approvazione della Direzione Lavori e della Stazione Appaltante che si esprimeranno entro 30 (trenta) gg. dalla data di consegna degli elaborati.

Qualora la Direzione Lavori o la Stazione Appaltante richiedano chiarimenti o integrazioni alla documentazione consegnata dall'Appaltatore, i 30 (trenta) gg. avranno decorrenza dalla data dell'ultimo documento trasmesso dall'Appaltatore.

Trascorso tale termine senza osservazioni i progetti costruttivi si intendono approvati.

Nel caso dovessero essere acquisiti autorizzazioni e nulla osta di qualsiasi genere da parte di Organi ed Enti competenti interessati dai lavori, sarà cura della Stazione Appaltante la richiesta del rilascio dei pareri.

Qualora i pareri siano corredati da prescrizioni, queste dovranno essere recepite dal progetto esecutivo di cantiere ed essere eseguite nell'ambito del Contratto.

Anche in questo caso, prima di dare inizio alle provviste e ai lavori, i progetti costruttivi redatti dall'Appaltatore dovranno ottenere l'approvazione della Direzione Lavori e della Stazione Appaltante

Tutti i tempi operativi previsti nel presente articolo si intendono compresi nel tempo utile totale contrattuale fissato nel presente Contratto.

ART. 16 - CARATTERISTICHE DELLA PROGETTAZIONE DI CANTIERE

La progettazione esecutiva di cantiere è composta dal progetto costruttivo di cantiere e dalla progettazione delle opere provvisoriale.

La progettazione esecutiva di cantiere sarà a cura ed onere dell'Appaltatore e sarà sottoposta al parere vincolante e validazione della Direzione Lavori e della Stazione Appaltante.

La progettazione esecutiva di cantiere sarà redatta secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.,

del D.P.R. 207/10 per le parti non abrogate e le linee guida ANAC.

Inoltre, per la redazione del progetto esecutivo di cantiere devono essere:

1. eseguite tutte le eventuali ulteriori indagini di dettaglio che risultino necessarie per la corretta e completa stesura del progetto costruttivo di cantiere o delle opere provvisionali;
2. redatti i progetti costruttivi delle opere strutturali e provvisionali (con particolare riferimento alle fosse provvisionali degli attraversamenti), di cui l'Appaltatore si assume pertanto piena e totale responsabilità;
3. adottate (nel progetto costruttivo) tutte le proposte migliorative presentate in sede di gara accettate dalla Stazione Appaltante (anche alle opere provvisionali).

ART. 17 - ELABORATI GRAFICI

La progettazione esecutiva di cantiere dovrà contenere l'esatto stato dei luoghi dei terreni coinvolti nell'opera.

Per quanto riguarda i manufatti in calcestruzzo armato inseriti nel progetto esecutivo di cantiere o nelle opere provvisionali, dovranno essere evidenziate la tipologia e la volumetria del calcestruzzo utilizzato con l'indicazione del tipo e la quantità di ferro inserito.

Del calcestruzzo dovrà, in particolare, indicarsi la classe di resistenza, di consistenza e di esposizione utilizzata nonché essere trasmesso alla D.L. il mix design.

ART. 18 - ONERI TECNICI PER VARIANTI

Nella eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, sia necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto definitivo-esecutivo approvato, trova applicazione il Titolo 5 -Art. 33 - .

L'Appaltatore non avrà diritto a maggiori compensi per oneri tecnici (compensi al progettista, indagini e rilievi) per le varianti di cui ai successivi Titolo 5 -Art. 37 - e per le proposte migliorative di cui al Titolo 1 - Art. 6 - .

In ogni caso vale la disciplina di cui agli artt. 106 e 149 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e art. 8 del D.M. 7 D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

ART. 19 - VINCOLI IN AREA URBANA O INDUSTRIALE

La progettazione e la realizzazione delle opere provvisionali potrebbero prevedere lavorazioni in zone urbane e/o industriali all'interno delle quali si prevedono dei vincoli che l'Appaltatore sarà obbligato a rispettare, tra i quali:

- a. dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque meteoriche del corpo stradale, dei fossi di guardia e degli eventuali fossi confinanti ad essi collegati, adottando gli accorgimenti del caso;
- b. qualsiasi lavorazione che comporti interferenze con il traffico locale, provinciale, regionale e statale, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente competente;



- c. l'Appaltatore ha l'onere e la responsabilità della fornitura e della esatta posa in opera della segnaletica provvisoria occorrente per la segnalazione dei cantieri di lavoro, per la deviazione di traffico o per la chiusura parziale o totale delle sedi stradali (in conformità alle norme del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/1992 nonché in conformità a quanto prescritto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002);
- d. l'Appaltatore ha l'obbligo e l'onere del trasporto e del conferimento a discarica dei materiali di scarto, di sostituzione o di risulta nel rispetto della vigente normativa, fornendo la documentazione comprovante l'ottemperanza di tale obbligo;
- e. gli scavi dovranno essere protetti con opportune opere di contenimento che oltre a garantire le norme vigenti di sicurezza, contengano ed eliminino gli effetti di decompressione del terreno molto gravosi per i sottoservizi maggiormente presenti in aree urbane o industriali.

TITOLO 4 - ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 20 - DOMICILIO, DIREZIONE TECNICA E REFERENTE DI CANTIERE

20.1 Domicilio

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M. 145/2000 e comunicarlo per iscritto alla Stazione Appaltante; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

20.2 Direttore Tecnico

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente nomina, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del D.M. 145/2000, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio Direttore Tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone notizia mediante comunicazione riferita a mezzo posta elettronica certificata (sia alla Stazione Appaltante, sia al Direttore dei Lavori).

Il Direttore Tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell'appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l'Appaltatore deve consegnare in copia conforme all'originale al Direttore dei Lavori al momento della consegna dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, la Stazione Appaltante non procede alla consegna dei lavori.

Il Direttore Tecnico è, inoltre, responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità.

A tale fine, il Direttore Tecnico assume – in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell'Appaltatore da questi delegate.

Rimane fermo l'obbligo dell'Appaltatore di svolgere attività di controllo sull'esercizio delle competenze delegate nonché l'esercizio diretto – da parte dell'Appaltatore – di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.

Il Direttore Tecnico di cantiere ha anche la responsabilità di:

1. accertare la rispondenza della qualità dei materiali alle norme di Capitolato, controfirmando i certificati di origine prima della loro consegna alla Direzione Lavori e assistendo alle prove e controlli della Direzione Lavori;
2. produrre e firmare gli elaborati costruttivi di cantiere;
3. controfirmare per presa visione gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo e dei progetti costruttivi di

cantiere e/o integrativi, nonché di eventuali progetti di variante, prima dell'approvazione degli stessi da parte della Direzione Lavori e della Stazione Appaltante;

4. controfirmare il verbale del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
5. controllare che i subappaltatori operino all'interno dei subappalti autorizzati preavvisando tempestivamente la Direzione Lavori della eventuale necessità di estendere gli importi autorizzati e inoltrando le relative richieste;
6. controllare il perfetto adempimento di quanto disposto dal piano di sicurezza e di coordinamento e delle disposizioni emesse dal Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva comprese le attività svolte dai subappaltatori autorizzati e dai fornitori;
7. elaborare e firmare i disegni del costruito (AS-BUILT).

20.3 Referente di cantiere

L'Appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994.

Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia."

ART. 21 - DIREZIONE LAVORI

La Stazione Appaltante costituirà un ufficio di Direzione Lavori secondo quanto previsto dalle norme di legge, che può essere costituito da un Direttore dei Lavori, uno o più Direttori Operativi e personale per l'assistenza di cantiere e per la contabilità.

I compiti e le responsabilità della Direzione Lavori sono quelle definiti dalle vigenti leggi in materia.

La Direzione Lavori comunicherà le proprie disposizioni con ordini e comunicazioni scritte.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni nelle forme e nei termini previsti dalle Leggi vigenti.

Tutte le funzioni della Direzione dei Lavori sono stabilite dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 "Approvazione

delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del direttore dell'esecuzione".

ART. 22 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il tempo utile per l'esecuzione dell'appalto è previsto complessivamente in giorni 510 (cinquecentodieci) naturali consecutivi così suddivisi:

- a) 90 giorni per l'esecuzione del servizio di Bonifica Sistemica Terrestre (BST) di cui al successivo art. 24.1, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto e/o dal verbale di consegna del servizio BST in via d'urgenza;
- b) 420 giorni per l'esecuzione dei lavori, decorrenti dalla consegna dei lavori successiva all'ottenimento dell'Attestato di Bonifica Bellica debitamente vistato e validato dalle Autorità Militari.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Il tempo indicato al punto a) non comprende le tempistiche relative alle attività di cui al punto 7) dell'art. 24.1, di competenza delle Autorità Militari.

Il protrarsi delle tempistiche per il servizio BST oltre i 90 giorni di cui al punto a) per cause indipendenti dall'Appaltatore e/o dalla Stazione Appaltante non darà titolo all'Appaltatore al riconoscimento di compensi per ritardata consegna dei lavori e non costituirà motivo di applicazione di penali contrattuali per la ritardata consegna dell'Attestato di Bonifica Bellica debitamente vistato e validato dalle Autorità Militari.

L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma esecutivo dei lavori (P.E.L.) che può fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 23 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI (P.E.L.)

Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto e/o dal verbale di consegna in via d'urgenza del servizio di BST, l'Appaltatore deve dar corso alle attività di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 24.1 e presentare il programma esecutivo del servizio di BST.

Successivamente all'ultimazione dell'attività di cui al punto 6) dell'art. 24.1 l'Appaltatore predispone e consegna alla Stazione Appaltante il proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Il programma esecutivo dei lavori deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

In particolare il programma esecutivo dei lavori dovrà essere strutturato in modo tale da concentrare le lavorazioni all'interno delle aree coltivate a vigneto nel periodo che va dal 15 ottobre al 15 marzo.

Tale programma esecutivo deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, mediante apposizione di un visto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio emesso dal D.L., ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela su infrastrutture, sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento delle opere, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la Salute nel Cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili.

ART. 24 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori all'Appaltatore sarà effettuata successivamente all'ottenimento dell'Attestato di Bonifica Bellica debitamente vistato e validato dalle Autorità Militari, salvo consegna in via d'urgenza.

L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità".

L'Appaltatore deve altresì comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per

ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data.

La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

La Stazione Appaltante, tenuto conto della specificità delle opere di cui trattasi, potrà procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza anche nelle more della comprova dei requisiti e della stipula del contratto di affidamento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 557 del 05.11.2018.

La D.L. provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il RUP accerta l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al Titolo 6 - *"Disposizioni in materia di sicurezza"* prima della redazione del verbale di consegna e ne comunica l'esito alla D.L. .

La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

24.1 Bonifica bellica

L'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dell'intero Piano di Sicurezza e Coordinamento in merito all'indagine bellica posto a base di gara.

Il servizio di Bonifica Sistemica Terrestre (BST) dalla presenza di ordigni bellici residui nelle aree di intervento verrà effettuata dall'Appaltatore preliminarmente a tutte le altre lavorazioni previste dal progetto, secondo i seguenti passaggi:

- 1) redazione del progetto di bonifica bellica, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto e/o dal verbale di consegna d'urgenza, denominato Documento Unico di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre (DUB), in aderenza alle modalità tecnico-operative emanate dal Ministero della Difesa e scelte in funzione del contesto esistente, della collocazione geografica, della tipologia del terreno e delle lavorazioni da realizzare;
- 2) presentazione del DUB di cui sopra all'Organo Esecutivo Periferico (OEP) territorialmente competente con allegata specifica istanza in bollo per l'ottenimento del Parere Vincolante;
- 3) acquisizione del Parere Vincolante, che verrà emesso dall'OEP, una volta ricevuta l'istanza corredata dal DUB e verificatane la regolarità anche mediante eventuale sopralluogo, entro 30 giorni dalla data di acquisizione del relativo protocollo;
- 4) recepimento nel DUB delle eventuali prescrizioni tecniche operative che dovessero essere espresse nel Parere Vincolante;
- 5) avvio ed esecuzione delle attività di BST, secondo le modalità e con gli adempimenti burocratico

amministrativi previsti dalle vigenti normative e nella scrupolosa osservanza del Parere Vincolante emanato dall'OEP;

- 6) invio all'OEP, entro e non oltre 20 giorni dall'ultimazione delle attività di BST, dell'Attestato di Bonifica Bellica redatto su apposito modulo, con valore di istanza di parte tesa al rilascio della Validazione dell'Amministrazione Difesa (AD) e con inizio, pertanto, di un nuovo procedimento amministrativo;
- 7) acquisizione dell'Attestato di Bonifica Bellica che verrà restituito dall'OEP vistato e corredato della validazione dell'AD entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione, con contestuale notifica della liberalizzazione dell'area sotto il profilo bellico in base all'esito delle verifiche di carattere documentale e/o controlli eseguiti in situ.

L'Attestato di Bonifica Bellica debitamente vistato dall'AD e la relativa validazione del servizio BST sono le uniche certificazioni che, insieme, attestano la conclusione delle attività di BST e la conformità o meno dell'esecuzione del servizio di BST al parere vincolante positivo emanato dall'OEP.

L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:

- a. la sospensione immediata dei lavori;
- b. la tempestiva integrazione dei POS;
- c. l'acquisizione del parere vincolante dell'autorità militare competente in merito alle specifiche regole tecniche da osservare, con l'adeguamento dei POS ad eventuali prescrizioni della predetta autorità;
- d. l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nell'Albo istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in classifica d'importo adeguata. Se l'Appaltatore è in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell'articolo 38, in quanto compatibile, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti.

24.2 Interesse archeologico

L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla D.L. la relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con la quale è accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.

ART. 25 - ASSISTENZA ARCHEOLOGICA

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota prot. n. 20834 del 01.10.2020 ed in aderenza agli esiti dello studio di valutazione preventiva dell'interesse archeologico svolto da NEA Archeologia cooperativa in corrispondenza dei sedimi di posa delle condotte di progetto, ha evidenziato l'attraversamento delle seguenti aree a maggiore potenziale archeologico:

- Zona a nord di Via Madonna dei Prati, Comune di Brendola

- Zona a sudest di “Carrozzeria Antiquaria”, Comune di Brendola
- Loc. Soastene – Via Meucci, Comune di Altavilla Vicentina
- Zona retro “J.A.S.” – Via Selva Bassa, Comune di Altavilla Vicentina

per le quali viene pertanto prescritta l'esecuzione di trincee esplorative da parte di ditta qualificata nel settore sulla base della vigente normativa.

Inoltre, considerato comunque l'alto potenziale archeologico dell'intero comparto e la natura delle opere in progetto, viene prescritto che tutte le operazioni di intacco del terreno, comprese le opere di bonifica bellica, siano eseguite con assistenza continuativa da parte di archeologi professionisti.

25.1 Modalità di assistenza archeologica

L'Appaltatore avrà l'onere di coadiuvare, nello svolgimento delle attività affidate di assistenza, la ditta archeologica specializzata ed incaricata direttamente dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore eseguirà gli scavi con mezzo meccanico ed avvicinamento a mano in corrispondenza dei siti sensibili individuati dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.

La verifica archeologica richiede la presenza di un operatore esperto specializzato in archeologia che assisterà, secondo il cronoprogramma delle lavorazioni redatto dall'Appaltatore, alle operazioni di scavo effettuate con il mezzo meccanico dell'Appaltatore, al fine di verificare l'eventuale esistenza di strutture o depositi archeologici sepolti e ad impedirne la distruzione incontrollata.

L'Appaltatore accetta che dette fasi lavorative possano comportare eventuali interferenze tra attività e lavorazioni svolte contemporaneamente.

Qualora nel corso dello scavo dovessero emergere resti o strati di interesse archeologico, l'operatore archeologo interromperà il lavoro del mezzo meccanico per valutare la consistenza dei rinvenimenti.

Conseguentemente potrebbe rendersi necessario procedere ad una pulizia archeologica di quanto venuto in luce, per consentire al Funzionario Responsabile di zona della Soprintendenza di valutare i rinvenimenti e stabilire nuove prescrizioni operative per portare a termine i lavori.

In caso di rinvenimento o segnalazione di presenza di strutture o depositi di interesse archeologico effettuata dall'operatore archeologo, le modalità di scavo verranno dirette da quest'ultimo.

L'Appaltatore si impegna per una fattiva collaborazione con l'operatore archeologico e allo svolgimento delle rispettive attività in completa sicurezza e reciproco rispetto.

L'Appaltatore, per le sopraccitate interferenze, per gli eventuali ritardi dovuti all'assistenza archeologica continuativa o per eventuali ritrovamenti di interesse archeologico, non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto dichiara espressamente di rinunciare a qualsivoglia pretesa risarcitoria o di compenso aggiuntivo per maggiori oneri di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli per spese generali e per ritardato percepimento dell'utile d'impresa, o a qualsiasi richiesta e pretesa di accredito di compensazioni degli aumenti dei costi dei materiali.

ART. 26 - PENALI IN CASO DI RITARDI NELLA CONCLUSIONE DEI LAVORI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione, anche parziale, delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o nell'ultimazioni delle lavorazioni previste anche in una sola singola fase del cronoprogramma, viene applicata all'Appaltatore una penale pari all'1,00 per mille dell'importo contrattuale netto.

La penale è applicata dal RUP in sede di conto finale o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 27 - ALTRE PENALI IN CASO DI RITARDI DI NATURA DIVERSA O INADEMPIMENTI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare le seguenti penali.

27.1 Ritardi nell'esecuzione dei lavori o nello svolgimento delle attività contrattuali

La penale viene applicata all'Appaltatore nella stessa misura percentuale di cui all'articolo Art. 26 - anche in caso di ritardo:

- a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.L.;
- b) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- c) nella messa a disposizione della squadra supplementare di cui al Titolo 9 -Art. 77 - del presente Capitolato;
- d) nella consegna degli as-built di cui al successivo al Titolo 13 -Art. 97 - (30 giorni dalla data del verbale di ultimazione);
- e) nella stesura dei report semestrali di cui al Titolo 13 -Art. 96 - (Periodo di custodia e gratuita manutenzione);
- f) nella consegna dei progetti costruttivi di cantiere o dei progetti delle opere provvisori di cui al Titolo 3 -Art. 15 - del presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative;
- g) nella consegna del programma esecutivo di cui all'Art. 23 - del presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

27.2 Proposte migliorative

L'inosservanza delle proposte migliorative comporta, per ogni singola voce, in caso di inosservanze riscontrate e verbalizzate, l'applicazione di una penale fissa pari a € 3.000,00 (tremila/00) oltre al costo sostenuto dalla Stazione Appaltante per acquisire il requisito migliorativo offerto.

Le detrazioni verranno annotate nei documenti contabili di acconto e di saldo.

27.3 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Nel caso in cui l'Appaltatore non risulti ottemperare alle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dettate da norme e regolamenti vigenti o dalla documentazione contrattuale, qualora la gravità di tali non conformità non sia tale da giustificare la risoluzione del contratto,

- h) è applicata una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni inosservanza rilevata;

- i) L'Appaltatore ha 24 (ventiquattro) ore di tempo per operare i primi interventi di messa in sicurezza e riduzione del rischio e per presentare all'Appaltante un adeguato piano di rientro scritto e firmato dal legale rappresentante dell'Appaltatore;
- j) per ciascun giorno di ritardo rispetto alle tempistiche individuate per operare i primi interventi di messa in sicurezza, è applicata una penale secondo quanto indicato al punto "Penali in caso di ritardi nella conclusione dei lavori" Art. 26 - ;
- k) per ciascun giorno di ritardo rispetto alle tempistiche individuate per presentare un adeguato piano di rientro, è applicata una penale secondo quanto indicato al punto "Penali in caso di ritardi nella conclusione dei lavori" Art. 26 - ;
- l) per ciascun giorno di ritardo rispetto alle tempistiche individuate nel piano di rientro per la risoluzione definitiva della non conformità, è applicata una penale secondo quanto indicato al punto "Penali in caso di ritardi nella conclusione dei lavori" Art. 26 - .

27.4 Tessera di riconoscimento dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.

L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

La violazione di detti obblighi comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun lavoratore.

Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 300,00 (trecento/00).

27.5 Danni a terzi e/o alla Stazione Appaltante a causa dei lavori affidati

E' applicata una penale in misura pari a € 500,00 (cinquecento/00) per la quale risulti accertata dalla Stazione Appaltante la responsabilità dell'Appaltatore per i danni arrecati o reclamati dalla Stazione Appaltante e/o dai terzi.

27.6 Prestazione resa da personale privo dei requisiti

E' applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni inosservanza rilevata, per prestazione resa da personale dell'Appaltatore privo dei requisiti richiesti per la medesima e/o non in regola con le disposizioni di legge (fatte salve le denunce e le sanzioni di legge a carico dell'Appaltatore).

27.7 Sanzioni comminate dalle Autorità competenti

Nel caso di sanzioni o ammende comminate dalle competenti Autorità alla Stazione Appaltante per fatti derivanti da inadempienza o negligenza dell'Appaltatore, oltre alle penali derivanti dalle fattispecie indicate all'articolo "Penali in caso di ritardo" o al presente articolo, se applicabili, è addebitato all'Appaltatore l'intero importo della sanzione o dell'ammenda.

27.8 Disposizioni comuni a tutte le fattispecie di penale

La rilevazione degli inadempimenti può avvenire, da parte della Stazione Appaltante, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto,
- b) a seguito di verifiche specifiche;
- c) a seguito di reclami circostanziati e/o richiesta di risarcimento danni formulati per iscritto alla Stazione Appaltante.

La contestazione dell'inadempimento è comunicata tramite e-mail certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento: l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Stazione Appaltante.

In caso di mancata presentazione, accoglimento delle controdeduzioni o mancata presa in carico diretta da parte dell'Appaltatore delle richieste di risarcimento danni derivate da attività svolte o riconducibili agli interventi dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle penali individuate nella tabella precedente.

Qualora le penali applicate superino il 20% dell'importo contrattuale il contratto sarà dichiarato risolto dall'organo competente ex art. 1456 c.c.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per la Stazione Appaltante, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'Appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati in caso d'inadempimenti alle prestazioni contrattuali e/o dalla risoluzione del contratto.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la Stazione Appaltante può rivalersi, mediante trattenuta diretta, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore maturati in relazione ai lavori oggetto di contratto, oppure, in alternativa e/o suppletiva, sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata nell'ammontare originario previsto, pena la risoluzione del contratto.

ART. 28 - PROROGHE

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con almeno 45 (quarantacinque) giorni solari di anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30

(trenta) giorni dal suo ricevimento.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del termine di cui all'Art. 22 - , comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

Nei casi di cui al comma precedente i termini di 30 (trenta) giorni di cui al comma 1 sono ridotti a 10 (dieci) giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Art. 22 - , essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini costituisce rigetto della richiesta.

Per quanto non espressamente indicato, la Stazione Appaltante dispone l'applicazione dell'articolo 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

28.1 Proroga dell'inizio dell'attività di progettazione del costruttivo e delle opere provvisionali

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione delle opere provvisionali o costruttiva di cantiere:

- a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già presenti nel capitolato speciale d'appalto o che l'Appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione costruttiva di cantiere, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal RUP;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori;
- c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono le parti progettuali.

28.2 Proroga dell'inizio dei lavori

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- d) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- e) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- f) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- g) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- h) i ritardi accumulati per l'adeguamento dell'opera alle migliorie proposte in sede di gara;
- i) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;

- j) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- k) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

28.3 Novazione del termine di ultimazione dei lavori

Qualora l'Appaltatore formuli richiesta di proroga o di concessione di tempistiche suppletive al termine fissato per la conclusione dei lavori, la Stazione Appaltante, in via prioritaria rispetto alla concessione di proroga, concederà una novazione dei termini di ultimazione dei lavori.

La Direzione Lavori, alla luce delle motivazioni esposte dall'Appaltatore, esprimerà il proprio parere al RUP, e qualora la Stazione Appaltante aderisca alla richiesta formulata dall'Appaltatore, si procederà mediante una novazione del tempo contrattuale fissando conseguentemente il nuovo termine di ultimazione dei lavori.

L'atto di novazione comporterà l'assenza del riconoscimento all'Appaltatore di pretese a titolo risarcitorio.

A seguito della definizione della predetta novazione del termine di ultimazione dei lavori, con la sottoscrizione dell'atto l'Appaltatore dichiarerà:

1. di concordare e di accettare la novazione del termine contrattuale in conformità a quanto convenuto, con termine di ultimazione delle opere secondo il giorno stabilito;
2. di rinunciare a qualsivoglia pretesa risarcitoria o di compenso aggiuntivo per maggiori oneri, ivi inclusi quelli per spese generali e per ritardato percepimento dell'utile d'impresa, in dipendenza della novazione del termine contrattuale concessa, a seguito delle circostanze che l'hanno determinata;
3. di rinunciare a qualsiasi richiesta e pretesa di accredito di compensazioni degli aumenti dei costi dei materiali sino al termine di ultimazione convenuto.

ART. 29 - SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI

Si applicano l'art. 107 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e l'art.10 del D.M. n.49/2018.

29.1 Sospensione dei lavori

Fuori dai casi in esso citati, il termine può essere sospeso, a discrezione della Direzione Lavori, e rimanere sospeso per non più di 60 (sessanta) giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori.

Altresì, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a Regola d'Arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dello stesso compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

- b) l'adeguata motivazione a cura della D.L.;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.

Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 205 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del R.U.P., per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato e della Regione, per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto, senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.

29.2 Ripresa dei lavori

Non appena cessate le cause della sospensione la D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data

della comunicazione all'Appaltatore.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

ART. 30 - ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI - DISCARICHE - STRADE DI SERVIZIO E DI ACCESSO AI CANTIERI - PERMESSI E RELATIVI NULLA OSTA

30.1 Espropriazioni – Occupazioni temporanee e permanenti

La Stazione Appaltante provvederà, a propria cura e spese, alle incombenze prescritte dalla Legge necessarie per le espropriazioni definitive e per le servitù permanenti dei fondi da occuparsi con le opere da eseguire.

La Stazione Appaltante provvederà, a propria cura e spese, anche a tutte le incombenze di legge e a tutte le pratiche necessarie ai fini dell'ottenimento della disponibilità della fascia di occupazione temporanea, della servitù permanente inerenti alle aree private occorrenti all'esecuzione dei lavori.

La servitù permanente riguarderà una fascia di terreno di larghezza 4 m (salvo diversa indicazione di progetto) in asse alla condotta di linea.

L'area di occupazione temporanea riguarderà invece una fascia di larghezza pari ad 15.00 m che, a seconda delle necessità, potrà essere laterale a quella oggetto di servitù permanente o a cavallo della stessa.

La fascia di larghezza di occupazione temporanea sarà ridotta a 8.00 m su aree coltivate a vigneto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di picchettare la fascia di occupazione temporanea.

Per ogni singola ditta proprietaria, salvo eccezioni che dovranno essere esplicitamente individuate dalla Direzione Lavori e comunicate all'Appaltatore, è previsto un periodo di occupazione temporanea pari al tempo risultante dal verbale di consegna dei lavori per l'esecuzione delle lavorazioni e dei relativi ripristini.

Entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine del periodo di occupazione, a seguito di comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore di ultimazione dei lavori e avvenuto ripristino delle aree, a cura della Stazione Appaltante dovrà essere redatto il verbale di consistenza e riconsegnata alla ditta proprietaria l'area temporaneamente occupata.

Sono a carico della Stazione Appaltante gli oneri relativi alla occupazione temporanea per la durata sopra specificata, gli oneri relativi alla servitù permanente, i danni ai frutti pendenti e ai soprassuoli (alberature, piantagioni, ecc.) autorizzati dalla Direzione Lavori.

La Stazione Appaltante si rivarrà sull'Appaltatore per eventuali danni arrecati alle proprietà e non autorizzati dalla Direzione Lavori.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri derivanti da:

- a) maggiore area di occupazione temporanea eccedente la fascia di 15,00 m (o 8,00 nei terreni coltivati a vigneto) prevista;
- b) maggiore tempo di occupazione delle aree rispetto alla tempistica designata dal verbale di consegna dei

- lavori, salvo che il prolungamento dei tempi non sia avvenuto su richiesta scritta della Direzione Lavori;
- c) ripristino di muretti e recinzioni di confine delle proprietà, della viabilità, delle scoline e canalizzazioni, nonché il livellamento e ripristino dei terreni e dei coltivi, così come previsti in progetto esecutivo e/o nelle norme di valutazione dei lavori.

30.2 Strade di servizio e di accesso ai cantieri, cave, aree di deposito, discariche e relative occupazioni temporanee e definitive

L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le procedure ed incombenze occorrenti per le occupazioni temporanee per strade di servizio, per le deviazioni provvisorie necessarie per mantenere la continuità delle acque, della viabilità ordinaria, per gli accessi ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per le discariche dei materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per le aree di deposito dei materiali e delle tubazioni, per le cave di prestito e per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori.

La costruzione delle strade di servizio, le cave di prestito per i materiali da utilizzare nella costruzione delle opere, le aree da adibire a discarica dei materiali da porre a rifiuto od a deposito dei materiali eventualmente riutilizzabili, le aree da adibire a cantieri ed i provvedimenti che l'Appaltatore intende adottare per escavazioni e discariche avvenute dopo lo sgombero dei cantieri e delle strade di servizio per ripristinare l'ambiente naturale, dovranno avere la preventiva autorizzazione (nulla-osta) degli Enti interessati sotto la cui giurisdizione ricadono le aree prescritte (Magistrato alla Acque, Genio Civile, Demanio Forestale, Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, Corpo delle Miniere, Consorzi, Enti di Bonifica, Sovrintendenza ai Monumenti, ecc.).

La documentazione da trasmettere agli Enti di cui sopra è da redigere ad onere dell'Appaltatore (planimetrie, sezioni, relazioni illustrative e quanto altro necessario e richiesto).

In assenza delle sopraccitate autorizzazioni, l'Appaltatore non potrà eseguire alcun lavoro che coinvolga direttamente o no le opere soggette alle autorizzazioni medesime.

La Direzione Lavori inoltre, indipendentemente dalle approvazioni intervenute, potrà, comunque, sempre ordinare opere di presidio per provvedere affinché le cave, le discariche e le aree di cantieri non procurino danni a persone o cose, il tutto a spese dell'Appaltatore.

Per quanto riguarda poi l'utilizzo delle strade esistenti per il servizio dei cantieri, l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro eventuale sistemazione per il transito dei mezzi pesanti e ciò in relazione alle prescrizioni che saranno impartite dai proprietari (pubblici o privati), nonché alla loro costante manutenzione e pulizia.

Prima della presentazione dell'offerta, l'Appaltatore è tenuto ad assicurarsi presso gli Enti competenti della disponibilità delle discariche, delle aree di deposito, delle cave, delle aree per strade di servizio e per i cantieri, delle disponibilità delle strade esistenti e prescelte per l'utilizzo a servizio dei cantieri e del loro stato di conservazione.

Resta anche stabilito che le strade di servizio potranno essere utilizzate da altri appaltatori o persone preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante, salvo in questi casi il diritto, da parte dell'Appaltatore, di chiedere ai succitati utilizzatori adeguata partecipazione alle spese sostenute e da

sostenere per tutte le manutenzioni e le riparazioni comunque connesse all'effettivo uso delle strade stesse. L'Appaltatore non potrà accampare pretese di sorta nei confronti della Stazione Appaltante in dipendenza di limitazioni al transito eventualmente poste, in qualsiasi momento, dagli enti proprietari di strade pubbliche e/o private.

Per quanto fin qui descritto si precisa che l'Appaltatore, per le strade di servizio, le cave, le aree di deposito, le discariche ed i cantieri di lavoro, è tenuto ad eseguire a propria completa cura e spese, oltre a tutte le acquisizioni ed occupazioni dei terreni come già stabilito, anche tutte le pratiche, le documentazioni e le progettazioni che saranno richieste per il rilascio delle approvazioni da parte degli Enti interessati e tutti i lavori ed opere necessari previsti o comunque imposti in qualsiasi momento dagli Enti interessati o dalla Direzione Lavori per l'utilizzo delle strade, delle discariche, delle aree di deposito, delle cave, dei cantieri, per le loro sistemazione e consolidamento e per il ripristino dell'ambiente naturale a lavori ultimati.

ART. 31 - SERVIZI PUBBLICI DI TERZI INTERESSATI DAI LAVORI

L'Appaltatore dovrà prendere contatto con gli Enti e Aziende pubblici o privati che esercitano o sono proprietari dei sottoservizi o linee aeree (società elettriche, telegrafiche e telefoniche, comuni, province, ANAS, consorzi, società, ecc.) per verificare, sulla base della documentazione allegata al progetto, l'esatta ubicazione dei sottoservizi e delle linee aeree, per informare i medesimi sui tempi e metodi di esecuzione dei lavori e per concordare tutti i provvedimenti necessari a garantire la continuità, e la sicurezza delle opere interessate.

Nei casi in cui l'esecuzione di parte o di tutti i lavori relativi ai cavi e condotte di Enti pubblici e privati sia da questi ultimi demandata a terzi, l'Appaltatore dovrà attivarsi con la massima cura e diligenza perché i suddetti lavori siano eseguiti con sollecitudine e non portino intralci e rallentamenti ai lavori principali di sua competenza.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si dovessero manifestare danni ai sottoservizi o linee aeree, l'Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso agli Enti comunque interessati nonché alla Stazione Appaltante ed alla Direzione Lavori, provvedendo ai presidi necessari.

Rimane stabilito che, nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, l'unico responsabile, sia dal punto di vista tecnico che economico, rimane l'Appaltatore restando del tutto estranee la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori da qualsiasi vertenza civile e penale.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore rimane quindi obbligato a tenere sollevato ed indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa ed azione di terzi.

ART. 32 - DANNI E DANNI DI FORZA MAGGIORE.

Appena ricevuta la denuncia di danno, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;



e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

I danni di forza maggiore saranno trattati secondo quanto previsto dall'art 20 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145.

Rimane tuttavia convenuto che non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti, solcature, assestamenti ed abbassamenti ecc. che si verificassero per causa della pioggia o per altri motivi sui cigli, sulle scarpate e sui rilevati in genere anche se ultimati, né gli interramenti dei fossi, cunette, ecc.; tali danni dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore.

I danni eventualmente causati dal gelo dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore che è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e provvedimenti per evitarli.

TITOLO 5 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI

ART. 33 - NORME GENERALI

Nessuna modifica dei lavori appaltati può essere iniziata ed attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore.

Ferma restando l'impossibilità di introdurre modifiche sostanziali alla natura dei lavori oggetto d'appalto, le varianti in corso d'opera sono regolate dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP.

Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi di quanto disposto dal Capitolato speciale di Appalto.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

L'elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso unico di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. .

Troverà altresì applicazione l'art.8 del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7.3.2018 n.49.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della D.L., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante tramite il RUP, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Le opere e/o parti di opere in variante o soggette a variante che fossero eseguite dall'Appaltatore prima dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, non saranno riconosciute dalla Direzione Lavori a nessun effetto contrattuale, e dovranno essere, tassativamente e senza deroghe, demolite qualora venga ordinato.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla D.L. prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 34 - MODIFICHE PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Trova applicazione l'art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 35 - QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLE MODIFICHE IN CORSO D'OPERA

La quantificazione economica delle eventuali modifiche in corso d'opera avverrà a misura utilizzando i prezzi contrattuali di cui all'Elenco Prezzi Unitari e al Computo Metrico Estimativo e gli eventuali nuovi prezzi concordati; successivamente l'importo della modifica sarà inserito nel prezzo a corpo, adeguando la relativa suddivisione in capitoli.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 23, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, risultanti dall'applicazione dei prezzi elementari per manodopera, materiali, noli e trasporti, desunti dalle analisi offerte dall'Impresa in sede di gara.

Resta inteso, che a tali prezzi verranno applicati gli stessi patti e condizioni contrattuali.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti per legge, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 36 - MODIFICHE RELATIVE AI SOTTOSERVIZI

In sede di redazione del progetto costruttivo o delle opere provvisionali, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà effettuare la verifica dei sottoservizi interferenti con la posa della condotta, partendo dalla individuazione degli stessi effettuata nel progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara.

La presenza di ulteriori e/o diversi sottoservizi oltre a quelli già individuati nel progetto esecutivo può costituire motivo di modifica al contratto la cui quantificazione economica verrà effettuata secondo quanto esposto nel precedente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

ART. 37 - VARIANTI PROPOSTE DALL'APPALTATORE

In corso d'opera l'Appaltatore può proporre delle varianti: queste devono essere formulate alla Stazione Appaltante esclusivamente per iscritto e corredate da relazione tecnico-descrittiva, quantificazione economica ed idonei elaborati grafici.

Le varianti proposte dall'Appaltatore non devono comunque comportare alcun onere economico e/o spesa



per la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante esaminerà la proposta di variante e, a suo insindacabile giudizio, ne stabilirà o meno l'accettabilità, dando comunicazione delle sue decisioni all'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione a corredo della proposta di variante.

Nel caso in cui la variante venga giudicata accettabile la Stazione Appaltante darà corso all'acquisizione di pareri e approvazioni da parte di organi di controllo o altri Enti esterni, qualora necessari.

La variante si intenderà definitivamente accettata solo dopo l'ottenimento di tali pareri.

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 38 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente Titolo.

ART. 39 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA CONSEGNA DEI LAVORI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9 e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante ed al C.S.E., prima della consegna dei lavori:

- a) dichiarazione sostitutiva di iscrizione C.C.I.A.A.;
- b) dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva;
- c) dichiarazione di aver formato il proprio personale sulle particolari condizioni operative e rischi;
- d) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- e) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- f) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare..." e di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016;
- g) DVR – documento di valutazione dei rischi art. 17 D. Lgs. 81/2008;
- h) Dichiarazione per la qualificazione DPR 177/2011 nel settore degli ambienti confinati;
- i) Attestati (copia) di formazione ed addestramento "ambienti confinati" DPR 177/11;
- j) Attestazione di conformità delle attrezzature utilizzate per locali confinati (non si può produrre autocertificazione in sostituzione delle dichiarazioni di conformità CE);
- k) Attestati di conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisorie (non si accettano le autodichiarazioni del proprietario delle macchine/attrezzature);
- l) Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- m) Attestati, in copia, di formazione dei lavoratori e delle figure nominate (antincendio, primo soccorso...);
- n) Attestati idoneità sanitaria dei lavoratori;
- o) Tesserini di vaccinazione antitetanica;

- p) Elenco dipendenti autorizzati, e relativi attestati di formazione, in copia, a condurre attrezzature particolari secondo accordo Stato/Regioni (piattaforme aeree, gru a torre, gru per autocarro, carrelli elevatori, trattori, escavatori, pale caricatori, terne, pompa calcestruzzo);
- q) Nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui al Titolo 9 -Art. 77 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore";
- r) POS – piano operativo di sicurezza secondo i contenuti minimi di cui all'allegato XV del D. Lgs. 81/2008. Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere assolti da tutti gli operatori economici, comunque denominati di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. .
L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al presente articolo, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 40 - NORME DI SICUREZZA GENERALE E SICUREZZA NEI CANTIERI

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

ART. 41 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC), SOSTITUTIVO (PSS), DUVRI

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza.

L'obbligo di cui sopra è esteso altresì:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del Titolo 6 "Disciplina delle Varianti".

ART. 42 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC), SOSTITUTIVO (PSS), DUVRI

L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

Se entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il Coordinatore per la Sicurezza non si pronuncia:

- c) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- d) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui alla lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 43 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante e al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2



dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere altresì redatto da ciascuna Impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante e al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

ART. 44 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (P.S.C.)

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere redatto in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

In caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio Ordinario di Imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di Consorzio Stabile o di Consorzio di Cooperative o di Imprese Artigiane tale obbligo incombe al Consorzio.

Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il PSC ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di penale, fino alla di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

TITOLO 7 - MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 45 - NORME GENERALI

La contabilità dei lavori è tenuta seguendo le disposizioni e nelle forme stabilite al Capo IV del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Si intendono compresi e compensati nei singoli prezzi di contratto o nei compensi a corpo tutti gli oneri e spese dell'Appaltatore per:

- a) i tracciamenti, il loro controllo e la conservazione dei picchetti, punti fiduciali o capisaldi;
- b) il prelievo di campioni di qualsiasi genere dalle opere eseguite ed in corso di esecuzione;
- c) le prove, verifiche, collaudi e controlli previsti dal Capitolato Speciale nonché le prove da eseguire presso laboratori specializzati ufficiali al fine di accertare le caratteristiche dei singoli materiali e la rispondenza degli stessi e dei lavori eseguiti alle prescrizioni di Capitolato ed agli ordini della Direzione Lavori;
- d) i sondaggi, prelievi e prove e quanto necessario per determinare le caratteristiche stratificazioni dei terreni e delle rocce comunque interessate dalle opere e ritenuti necessari dalla Direzione Lavori, anche se eseguiti al solo scopo di individuarne le classificazioni per accertare il rispetto di quanto previsto dal Capitolato e dai prezzi di Contratto;
- e) la redazione degli elaborati relativi alle varianti e alle opere come costruite (as built);
- f) l'assolvimento di tutti gli oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore così come specificati nei documenti contrattuali.

Le norme di misurazione e valutazione specificate nei successivi articoli per le singole tipologie di lavoro si intendono applicabili per i lavori a misura; per i lavori a corpo le norme specificate si intendono valide (anche a completamento di quanto contenuto nelle voci di elenco prezzi e nel Capitolato - Norme Tecniche) per tutti gli aspetti relativi alla descrizione delle modalità di esecuzione dei lavori, alla qualità dei materiali e alla definizione degli oneri che l'Appaltatore deve sostenere per l'esecuzione del lavoro.

ART. 46 - ACCETTAZIONE DEI CORRISPETTIVI E PREZZI UNITARI

I corrispettivi, a corpo ed a misura, sono sotto le condizioni tutte del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto; essi si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante, con variazioni di quantità entro i limiti previsti dalle Leggi in vigore.

I corrispettivi per i lavori e le somministrazioni appaltati, e i relativi prezzi unitari che ne costituiscono la base di calcolo, oltre a tutti gli oneri descritti nel presente Capitolato, comprendono anche:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, tiri in alto, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

- b) per i mezzi d'opera: ogni spesa per i consumi di energia elettrica, carburante, lubrificante e per il personale di guida e comando;
- c) per i noli e trasporti: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
- d) per i lavori: tutte le spese, nessuna esclusa, per la manodopera, per i mezzi d'opera provvisori e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

Per prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dalla Stazione Appaltante alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per eventuali soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri o dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre ditte; e non potrà, qualora tale situazione si verificasse, aver diritto a variazione alcuna nel termine generale di consegna e nei termini parziali stabiliti nel programma esecutivo lavori (P.E.L.).

Egli è invece impegnato a consentire l'uso delle sue strade di servizio da parte di altre ditte ed a mettere a disposizione di queste ultime le zone interessate dai lavori a loro affidati.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla diligente custodia e conservazione in cantiere dei materiali e/o elementi di manufatti che saranno forniti dalla Stazione Appaltante e dichiara di non avere ragione di pretendere a tale titolo sovrapprezzi od indennità di alcun genere, mentre si obbliga formalmente ad eseguire i lavori in modo che tutte le opere oggetto delle forniture stesse si svolgano con regolarità e nel rispetto dei programmi stabiliti.

ART. 47 - LAVORI A CORPO

La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Contratto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.

Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di

partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

ART. 48 - LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione di eventuali lavori e provviste a misura sarà effettuata con metodi geometrici e la contabilizzazione degli stessi sarà fatta in base al numero, alla lunghezza, alla superficie, al volume, al peso secondo quanto previsto dai prezzi di contratto e dalle norme specifiche di misurazione riportate nel presente capitolo.

Per la liquidazione dei lavori saranno valide le misure fissate dal progetto anche se, in sede di controllo degli incaricati per la contabilità, si riscontrassero spessori, superfici, lunghezze e cubature effettivamente superiori a quelle lunghezze e cubature effettivamente contemplate negli elaborati di progetto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso però in cui tali maggiorazioni risultassero ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori esse saranno contabilizzate.

Non saranno in nessun caso ammesse dimensioni inferiori a quelle di progetto salvo eventuali tolleranze previste dal progetto stesso o dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori sarà chiamato al rifacimento delle opere deficienti a totali sue cure e spese.

ART. 49 - LAVORI IN ECONOMIA - PRESTAZIONI DI MANODOPERA

Il ricorso alle prestazioni in economia avrà carattere assolutamente eccezionale e potrà verificarsi, su ordine scritto della Direzione Lavori, per lavori secondari, di poca importanza ed incidenza economica.

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'Appaltatore stesso.

Per tutte le voci non previste nell'offerta prezzi unitari si applicheranno:

- a. per la manodopera, quelli previsti nel Prezzario della Regione Veneto, o nel Prezzario della Provincia di Vicenza, o nel Bollettino della C.C.I.A.A., senza l'applicazione di alcun ribasso d'asta e utilizzando la tariffa comprensiva delle percentuali per spese generali e utili d'impresa.

Tali prezzi si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi, comprendono tutti i contributi di legge, tutte le spese, gli oneri relativi alla informazione e formazione dell'operatore sui rischi del cantiere, gli oneri in generale per la sicurezza.

- b. per i noli, i trasporti e la fornitura dei materiali, in mancanza dei prezzi contrattuali, verranno applicati i prezzi previsti nel Prezzario della Regione Veneto o dal Prezzario della Provincia di Vicenza. A tali prezzi verrà applicato il ribasso d'asta.

Le quantità relative alla manodopera saranno valutate ad ore e mezze ore.

ART. 50 - LAVORI IN ECONOMIA - NOLEGGI

Il ricorso alle prestazioni in economia avrà carattere assolutamente eccezionale e potrà verificarsi, su ordine scritto della Direzione Lavori, per lavori secondari, di poca importanza ed incidenza economica.

Le quantità relative ai noleggi saranno valutate ad ore e mezze ore e saranno contabilizzate per tutto il tempo durante il quale i meccanismi e le attrezzature funzioneranno per conto della Stazione Appaltante.

Nel computo della durata del noleggio verrà compreso il tempo occorrente per i trasporti, montaggio e rimozione dei macchinari ed attrezzature.

Le prestazioni per i noleggi saranno compensate in base ai relativi prezzi ricavati dai prezzari della Camera di Commercio della Provincia in cui si svolge la prestazione (Vicenza), senza applicazione del ribasso d'asta.

Tali prezzi relativi al noleggio di un'attrezzatura e di un macchinario comprendono tutte le spese per dare gli stessi a piè d'opera pronti per l'uso, completi di accessori, gli oneri relativi alla informazione e formazione dell'operatore sui rischi del cantiere, gli oneri in generale per la sicurezza e di quant'altro occorra per il loro regolare funzionamento, a cui va aggiunta la quota relativa alle spese generali ed all'utile dell'Appaltatore.

ART. 51 - FORNITURA DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI

Sono a carico dell'Appaltatore la fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali e gli oneri relativi all'organizzazione del loro stoccaggio in aree dell'Appaltatore debitamente attrezzate e custodite e che consentano l'accesso ad idonei mezzi di trasporto e movimentazione.

La fornitura ed il trasporto avverranno secondo il programma esecutivo dei lavori e comunque in stretta continuità temporale con le operazioni di posa, onde evitare danneggiamenti che potrebbero essere provocati a causa di eccessivo prolungamento dei periodi di deposito o di sfilamento delle tubazioni lungo il percorso della linea.

Le norme di accettazione e verifica delle forniture sono quelle dettate nel Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica, a cui si rimanda.

TUBAZIONI

Le tubazioni saranno valutate in base alla lunghezza utile misurata lungo la generatrice superiore della tubazione stessa posata in opera, senza sovrapposizione.

Dalla lunghezza utile saranno detratte le lunghezze delle apparecchiature idrauliche in genere e dei pezzi speciali salvo il caso in cui i pezzi speciali siano compensati nella voce dei prezzi di contratto delle tubazioni.

PEZZI SPECIALI

I pezzi speciali (Tee, bout, riduzioni, curve, ecc.) in acciaio (con qualsiasi rivestimento) o ghisa saranno valutati a peso o a numero secondo le prescrizioni di elenco prezzi e di Capitolato Speciale d'Appalto; la valutazione è comunque sempre comprensiva dei rivestimenti e dei bulloni, salvo che la loro fornitura e posa in opera non siano comprese e compensate in base a prezzi di contratto di altre lavorazioni.

I pezzi speciali e i raccordi in PEAD e P.V.C. saranno valutati a numero, salvo che la loro fornitura e posa in opera non siano comprese e compensate nei prezzi di contratto di altri lavori.

Nel prezzo unitario di contratto s'intendono comprese e compensate la fornitura e posa di flange fisse o mobili, guarnizioni di qualsiasi tipo, bulloni ed ogni altro materiale accessorio.

Non sono considerati pezzi speciali i tratti rettilinei di condotta di qualsiasi lunghezza ricavati per taglio da tubazioni di lunghezza commerciale; per tali tratti si applicheranno i prezzi di contratto relativi alle tubazioni.

ART. 52 - SCAVI

Oltre agli obblighi particolari emergenti da quanto indicato nelle voci dei prezzi di contratto, l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovesse sostenere ed in particolare per quanto di seguito specificato:

- taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc. di qualsiasi entità;
- emungimento dell'acqua di falda freatica con qualsiasi mezzo;
- esecuzione dello scavo con inclinazione delle pareti necessaria a garantire la stabilità dello stesso in rapporto alle caratteristiche del terreno;
- puntellazioni, sbadacchiature ed armature di qualsiasi genere anche a sola protezione del personale operante nello scavo, secondo le prescrizioni tutte contenute nel presente Capitolato comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamenti, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali e totali di legname e di ferri;
- impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti per l'esecuzione del trasporto delle materie di scavo, sia per la formazione dei rilevati che per passaggi ed attraversamenti provvisori di strade e corsi d'acqua;
- rallentamento, sosta e inoperosità dei mezzi di lavoro, per il rinvenimento di sottoservizi interferenti con i manufatti di progetto;
- la preventiva e accurata ricerca e ricognizione plano-altimetrica, con idonea attrezzatura, di tutti i sottoservizi pubblici e privati sottostanti i piani stradali, o in aperta campagna, interessati dagli scavi;
- i preventivi accordi con gli enti gestori dei servizi pubblici per eventuali interruzioni della erogazione di gas, luce, acqua e telefono;
- la salvaguardia di qualsiasi tipo di condotta erogatrice di pubblici servizi (acqua, luce, gas, telefono) che venga interessata dagli scavi, nonché tutti i lavori e forniture di materiali necessari al ripristino delle stesse condotte in caso di eventuali rotture;
- la salvaguardia di tutte le linee aeree per erogazione della pubblica illuminazione, linee private di qualunque tipologia (telefono, trasmissione dati, energia elettrica. ecc.);
- il mantenimento dell'accesso alle proprietà private dalla pubblica via, mediante la posa in opera di pedane, tavolati, ecc.;
- tutte le segnalazioni diurne e notturne, necessarie per prevenire qualsiasi tipo di incidente stradale;
- adeguata segnaletica stradale per l'indicazione dei lavori agli utenti delle strade interessate e dei conseguenti divieti o limitazioni a tutela della pubblica incolumità;

Si conviene, inoltre, che la misurazione degli scavi di sbancamento e fondazione, verrà effettuata nei seguenti modi:

- gli scavi di sbancamento saranno valutati a metro cubo e le relative misure saranno rilevate in contraddittorio tra le parti;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento.

Per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratoie e simili non sarà mai incluso nel volume lo spazio occupato dalle palancole, in quanto già compensato nel prezzo di contratto di casseri, paratoie e simili.

Si conviene inoltre che la misurazione degli scavi di trincea per la posa di condotte interrato verrà effettuata nei seguenti modi:

- gli scavi verranno valutati a metro lineare, indipendentemente dalla sezione di scavo adottata, con misurazione effettuata lungo la generatrice superiore delle tubazioni posate in opera;
- dalla lunghezza utile saranno detratte le lunghezze interne nette delle camerette eventualmente previste dal progetto in quanto per tali manufatti lo scavo è già compensato nelle rispettive voci dei prezzi di contratto;
- la larghezza della trincea dovrà essere conforme alle indicazioni di progetto; gli oneri derivanti a qualsiasi titolo, compresi danni e indennità alle ditte private proprietarie dei fondi, per l'allargamento della trincea sono a completo carico dell'Appaltatore.

I volumi saranno determinati sempre come eseguiti a pareti verticali con una linea verticale ai limiti di base dello scavo determinato come precedentemente specificato, ritenendosi già compreso e compensato nei prezzi di contratto, ogni maggiore scavo.

ART. 53 - SCAVI A MANO

Il sovrapprezzo allo scavo di fondazione a sezione obbligata per scavo e rinterro eseguiti a mano dovrà essere applicato al volume di terreno interessato dallo scavo e dal rinterro eseguiti a mano determinato con le stesse modalità previste per lo scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici.

Il sovrapprezzo allo scavo di trincea per la posa di tubazioni per scavo e rinterro eseguiti a mano dovrà essere applicato al terreno interessato dallo scavo e dal rinterro eseguiti a mano determinato con le stesse modalità previste per lo scavo di trincea per la posa di tubazioni.

ART. 54 - TRASPORTO A RIFIUTO

Il trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dagli scavi di sbancamento e di fondazione, qualora non sia compreso e compensato nella voce dello scavo, dovrà essere valutato in base al volume determinato con le stesse modalità stabilite per lo scavo dal quale provengono i materiali da trasportare a rifiuto.

Relativamente agli scavi di trincea per la posa di tubazioni, il trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dagli scavi, qualora non sia compreso e compensato nella voce dello scavo, dovrà essere valutato in base al volume dello scavo determinato secondo quanto disciplinato all'art. 51 - Scavi.

ART. 55 - ATTREZZATURE A SOSTEGNO DELLE PARETI DI SCAVO

Le palancole formate da palancole metalliche tipo Larssen saranno valutate in base alla superficie delle pareti di scavo sostenute dalle palancole medesime; nel calcolo sarà pertanto tenuto conto di un'altezza pari

alla profondità di scavo esclusa qualsiasi maggiorazione in relazione alla parte delle palancole infissa nel terreno.

Analogamente anche l'impiego di altre attrezzature per il sostegno delle parti dello scavo sarà compensato in base alla superficie di dette pareti tenendo sempre conto di un'altezza pari alla profondità di scavo.

Nella valutazione non influiscono in alcun modo la rigidità delle palancole o paratie, il metodo di infissione, le maggiori lunghezze delle attrezzature rispetto alla parete sostenuta, il tempo di impiego delle attrezzature, l'intermittenza nell'utilizzo determinata dalle lavorazioni complessive e altre variabili, rimanendo la valutazione stessa riferita esclusivamente alla superficie effettivamente sostenuta.

L'impiego delle attrezzature in questione non sarà oggetto di alcun compenso particolare nei casi in cui sia già ricompreso in altre lavorazioni.

ART. 56 - ABBASSAMENTO DELLA FALDA FREATICA

L'abbassamento della falda freatica per la posa in opera delle condotte verrà valutato, salva diversa prescrizione nella voce dei prezzi di contratto, in base alla lunghezza della relativa trincea senza detrarre le lunghezze delle eventuali camerette d'ispezione, vertice, ecc.

L'abbassamento della falda freatica per la costruzione di manufatti particolari sarà valutato a corpo, con compenso stabilito in base alla superficie delle strutture di fondazione.

ART. 57 - REINTERRI

L'onere per l'esecuzione dei rinterrati è sempre compreso nella formulazione del prezzo di contratto dello scavo.

ART. 58 - APPARECCHIATURE

Le saracinesche di arresto o di scarico, gli idranti, gli sfiati, le valvole, i giunti Gibault, le valvole automatiche ed ogni altra apparecchiatura che vada ad inserirsi nelle tubazioni, sarà valutata a numero, salvo che la loro fornitura e posa in opera non siano comprese e compensate in base a prezzi di contratto di altri lavori (es. prezzi a corpo per impianti di pompaggio).

Nel prezzo unitario di contratto s'intendono comprese e compensate la fornitura e posa di guarnizioni, bulloni ed ogni altro materiale accessorio.

S'intende altresì compreso l'onere per la protezione delle bullonerie con benda cementata o benda grassa.

S'intendono inoltre compresi gli oneri per l'eventuale installazione all'interno di camerette, vasche, serbatoi.

Per gli sfiati, nel prezzo unitario di contratto s'intendono comprese e compensate la fornitura e posa dell'apparecchio di sfiato, della valvola di intercettazione dello stesso diametro dello sfiato e delle tubazioni e pezzi speciali in acciaio bitumato di raccordo al pezzo speciale predisposto sulla condotta comprese flangie, bulloni e guarnizioni.

L'installazione sarà prevista indifferentemente all'interno di camerette o di cassette di protezione entrambe da compensarsi a parte.

Il prezzo applicato varia a seconda della tipologia dello sfiato (semplice o a doppio corpo) e del diametro dell'apparecchiatura.

Per la realizzazione di scarichi, nel prezzo unitario di contratto s'intendono comprese e compensate la fornitura e posa della saracinesca di intercettazione, le tubazioni e pezzi speciali in acciaio bitumato di raccordo al pezzo speciale predisposto sulla condotta e all'eventuale corpo idrico o manufatto ricettore comprese flange, bulloni e guarnizioni, un attacco a vite UNI 70 o tipo campagna DN 150.

L'installazione sarà prevista indifferentemente interrata o all'interno di camerette, da compensarsi a parte; nel caso di installazione interrata sarà compensato a parte l'accessorio sottosuolo completo di chiusino telescopico.

Il prezzo applicato varia a seconda del diametro dell'apparecchiatura.

ART. 59 - INSERIMENTI SU CONDOTTE ESISTENTI

Tutti gli inserimenti delle condotte di progetto in condotte esistenti, sono compensati a numero, intendendosi compensati nel prezzo il personale, i mezzi d'opera e i materiali necessari per eseguire le seguenti operazioni:

- tutte le manovre richieste per interrompere il flusso idrico nella condotta su cui inserirsi, la verifica dell'avvenuta interruzione del flusso, lo svuotamento della condotta e l'allontanamento dell'acqua di risulta in fognatura o in ricettori idonei;
- lo scavo di una fossa di idonee dimensioni per la messa a nudo della condotta esistente, l'impiego di accorgimenti di qualunque tipo per il sostegno delle pareti di scavo a qualunque profondità, l'allontanamento delle acque dallo scavo, l'eventuale emungimento delle acque di falda;
- l'esecuzione del taglio singolo o doppio della condotta per l'inserimento dei pezzi speciali e/o eventuali apparecchiature previste da effettuarsi con macchinari idonei ad ottenere tagli netti e perfettamente ortogonali all'asse della condotta senza danneggiare la condotta stessa;
- il lavaggio e la disinfezione dei pezzi e tratti di condotta da inserire, la pulizia e spazzolatura delle estremità del tubo esistente ottenute dal taglio, le eventuali saldature che si rendessero necessarie per inserire i pezzi speciali di raccordo, l'accurato rivestimento con fasce bitumate o manicotti termorestringenti dei pezzi speciali e delle bullonerie e delle giunzioni ottenute in genere, il rinterro dello scavo le manovre di riapertura del flusso idrico.

Le operazioni suddette saranno eseguite in tempi e orari e con modalità tali da limitare i disagi all'utenza e alla Stazione Appaltante.

Su richiesta della Direzione Lavori dette operazioni potranno anche essere eseguite in orario notturno, allo scopo di ridurre al minimo i disagi all'utenza o alla Stazione Appaltante, senza che con ciò l'Appaltatore possa rivendicare maggiori compensi.

Non sono comprese nelle valutazioni di cui sopra la fornitura e la posa di pezzi speciali, giunti, valvole e altre apparecchiature da inserire sulla condotta.

Non sarà oggetto di alcun compenso particolare l'inserimento su tubazioni esistenti eseguito su pezzi speciali già predisposti allo scopo, che non comportino l'esecuzione di tagli sulle condotte e le cui manovre per l'interruzione del flusso idrico siano eseguite dal personale della Stazione Appaltante o delle Società di

gestione, in quanto tale operazione è già compensata nei prezzi di contratto dei pezzi speciali o delle apparecchiature da inserire.

ART. 60 - CAMERETTE

Le camerette di ispezione e di alloggiamento apparecchiature e pompe, tanto costruite in opera in c.a. che realizzate a mezzo di elementi prefabbricati in c.a., saranno valutate in base al volume interno.

Nel prezzo di contratto sono compresi e compensati gli oneri per lo scavo, la formazione della base di appoggio in sabbia e/o calcestruzzo magro, il rinfiacco e ricoprimento con sabbia e/o materiale arido a scelta della Direzione Lavori, esecuzione e successiva sigillatura a tenuta di fori per il passaggio delle tubazioni, sigillatura delle giunzioni con malta di cemento, la rasatura con getto integrativo in cls sull'intera superficie di copertura per il rialzo della quota della copertura fino alla quota superiore dei chiusini, l'esecuzione di tutti i fori che si rendessero necessari sulla piastra di copertura per chiusini e passaggi di aste di manovra ed ogni altro onere che si rendesse necessario per dare l'opera finita a regola d'arte e comunque previsto nelle voci dei prezzi di contratto.

Nel caso di camerette realizzate in opera si intendono compresi nel prezzo anche le armature di qualsiasi tipo, l'esecuzione delle pareti e della platea di spessore staticamente necessario in base alle sollecitazioni specifiche compreso il maggior spessore che si rendesse necessario al fine di garantire la cameretta contro la spinta di galleggiamento, la realizzazione della copertura in conci completi di golfari di sollevamento, la formazione delle aperture per il passaggio dei tubi e l'impiego dei giunti di tenuta per impermeabilizzare il manufatto.

ART. 61 - CHIUSINI IN GHISA

I chiusini in ghisa o in ghisa sferoidale saranno valutati in base al peso comprensivo di telaio, e dovranno riportare, compresa nel prezzo, la scritta "Veneto Acque S.p.A. – Acquedotto".

Nei prezzi sono da considerarsi compresi e compensati tutti gli oneri per ancorare stabilmente il telaio al basamento in conseguenza del tipo di installazione previsto e per la sua perfetta sigillatura con l'impiego di malta cementizia ad alta resistenza e/o di zanche da ammorsare nei basamenti o l'annegamento del telaio nella piastra di copertura delle camerette di manovra, la fornitura e posa di eventuali piastre di appoggio in calcestruzzo munite di foro centrale per i chiusini per aste di manovra, per le operazioni di rimessa in quota del telaio al piano stradale, da eseguire anche in più riprese e con materiali idonei quali piastre in acciaio, anelli in calcestruzzo e malte cementizie ad elevata resistenza, che si rendono necessari in conseguenza della realizzazione dei ripristini stradali provvisori e definitivi, la rifiniture dei ripristini stradali con materiali inerti e/o conglomerati bituminosi da realizzare allo scopo di ottenere la perfetta continuità rispetto al piano stradale definitivo e per la ripresa del sottofondo rimosso durante le operazioni di sovrizzo.

ART. 62 - ATTRAVERSAMENTI

62.1 ATTRAVERSAMENTI IN SUBALVEO

Saranno valutati in base alle diverse operazioni che di volta in volta potranno essere prescritte.

In generale tali operazioni potranno essere:

- fornitura e posa in opera della tubazione (in acciaio, in pead, ecc.) e relativi pezzi speciali da valutarsi in base a quanto già stabilito dal presente Capitolato negli appositi articoli;
- la posa della tubazione in alveo e/o a cavaliere d'argine, da effettuarsi per canali e fiumi non prosciugabili; si intendono compresi e compensati nel prezzo di contratto gli oneri relativi alle preliminari indagini batimetriche, alla realizzazione degli accessi al cantiere, al piazzamento delle attrezzature necessarie quali drag-line, pontoni e altri, allo scavo in alveo, alla rimozione degli eventuali rivestimenti di sponda esistenti, allo scotico e/o scavo di trincea e/o preparazione del piano di posa per i tratti sulle arginature, all'impiego di well-point, al rinterro, alla realizzazione delle rampe di ricoprimento della condotta sulle arginature (salvo diversa indicazione dei prezzi di contratto), al ripristino delle opere eventualmente manomesse nel corso dell'esecuzione del lavoro;
- esecuzione di tubo di protezione da valutarsi in base a quanto già stabilito dal presente Capitolato negli appositi articoli;
- fornitura e posa in opera di presidi di sponda o rivestimenti in genere da valutarsi, secondo la tipologia degli stessi in base a quanto già stabilito dal presente Capitolato negli appositi articoli o nei prezzi di contratto;
- protezione delle condotte con anodi a perdere da valutarsi in base a quanto già stabilito dal presente Capitolato negli appositi articoli.

La valutazione dell'attraversamento, in caso di compenso a misura, sarà effettuata in base alla lunghezza utile misurata lungo la generatrice superiore della tubazione stessa posata in opera, convenzionalmente determinata a partire da ml 5,0 (cinque) lato campagna dal piè di banca per canali arginati o dal ciglio per canali interrati o in base a quanto prescritto negli elaborati grafici - esecuzione di palancolate da valutarsi in base a quanto già stabilito dal presente Capitolato negli appositi articoli.

62.2 ATTRAVERSAMENTI CON TRIVELLAZIONE O A SPINTA

Saranno valutati in base alle diverse operazioni che di volta in volta verranno eseguite a seconda della tecnologia di attraversamento adoperata.

In generale le categorie di valutazione potranno essere riferite a:

- esecuzione della trivellazione, da valutarsi in base alla lunghezza dell'attraversamento misurata sulla generatrice superiore della tubazione di protezione o della tubazione direttamente infissa nel terreno, intendendo compresi e compensati nel prezzo di contratto, gli oneri relativi al piazzamento delle attrezzature, all'impiego di well-point e palandole, alla realizzazione di vasche per i fanghi e al loro smaltimento, alla realizzazione di muri di contropinta, alla loro rimozione, al rinterro, al ripristino delle opere eventualmente manomesse nel corso dell'esecuzione del lavoro;
- fornitura e posa in opera del tubo protettore, da valutarsi in base al peso e/o al diametro, compresa la fornitura e posa in opera di idonei collari distanziatori in materiale plastico;
- fornitura e posa in opera della tubazione, da valutarsi in base a quanto già stabilito negli appositi articoli del presente Capitolato.

62.2.1 MICROTUNNELING

Il microtunneling sarà valutato in base all'elenco prezzi predisposto che tiene conto delle seguenti lavorazioni:

- impianto - spianto cantiere;
- rotazione di 180° dell'attrezzatura nello stesso pozzo;
- montaggio - smontaggio del sistema su pozzi di spinta successivi al primo ma nell'ambito del cantiere;
- installazione ed impiego di stazione di spinta intermedia;
- posa in opera di tubazioni con la tecnica del microtunneling ad allontanamento idraulico o a coclea;
- perforazione di terreno di qualsiasi natura e consistenza;
- esecuzione di tutte le lavorazioni di cui agli elaborati descrittivi del progetto definitivo e al relativo Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche.

62.2.2 PRESSOTRIVELLA

La pressotrivella sarà valutata in base all'elenco prezzi predisposto che tiene conto delle seguenti lavorazioni:

- impianto - spianto cantiere;
- installazione ed impiego di stazione di spinta;
- perforazione di terreno di qualsiasi natura e consistenza;
- esecuzione di tutte le lavorazioni di cui agli elaborati descrittivi del progetto definitivo e al relativo Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche.

ART. 63 - INERTI E PAVIMENTAZIONI STRADALI

La sabbia da impiegare nel ripristino degli scavi di trincea per la posa di tubazioni sarà valutata in base al volume determinato con riferimento alle sezioni ragguagliate riportate nel precedente articolo relativo al trasporto a rifiuto.

L'altezza del ripristino in sabbia sarà determinata con riferimento alle misurazioni effettuate sul materiale in opera a costipamento ultimato.

Da detto volume saranno sempre detratti i volumi delle condotte e dei manufatti.

I materiali inerti in genere, (tout-venant, stabilizzato calcareo, ecc.) saranno valutati in base al volume; le misurazioni dovranno essere effettuate sul materiale in opera a costipamento ultimato.

Lo stabilizzato bituminoso sarà valutato in base alla superficie o in base al peso a seconda delle indicazioni contenute nella voce dei prezzi di contratto, per le quantità poste in opera.

Il tappeto di usura, eseguito con i prescritti spessori, sarà valutato in base alla superficie.

Le eventuali ricariche, sia di inerti che di pavimentazioni bituminose, che si rendessero necessarie per riprendere avvallamenti insorti successivamente all'esecuzione dei lavori, saranno a totale carico dell'Appaltatore qualora la Direzione Lavori accerti che i difetti siano causati da insufficiente costipamento dei materiali impiegati, da insufficiente qualità degli stessi o in generale da criteri di esecuzione non conformi alla regola dell'arte.

ART. 64 - OPERE IN METALLO

Tutti i lavori in metallo in generale saranno valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinata prima della loro posa in opera con pesatura eseguita a spese dell'Appaltatore e accertata con appositi verbali sottoscritti da Direzione Lavori e Appaltatore.

Nei prezzi delle opere in metallo è compreso ogni e qualsiasi compenso per la fornitura ed accessori per la lavorazione, montatura e posa in opera.

Sono pure compresi e compensati:

- l'esecuzione dei necessari fori ed incastri delle murature e pietra da taglio, le impiombature e suggellature, la malta ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature;
- tutti gli oneri e spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni precedentemente descritte;
- la verniciatura eseguita secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche;
- il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto è necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.

ART. 65 - STRUMENTAZIONE

La strumentazione elettronica o meccanica sarà valutata a corpo per ogni strumento installato; il prezzo oltre a quanto precisato nella voce di elenco e nel Capitolato Speciale d'Appalto, sarà da ritenersi comprensivo di taratura in stabilimento, fornitura di documentazione tecnica e manuali, accessori di installazione comunque necessari, avviamento e messa a regime, collegamenti elettrici tra le varie parti dell'apparecchiatura e collegamenti elettrici di alimentazione dello strumento in base all'installazione prevista.

Sono compresi altresì accessori, interruttori, collegamenti a quadri, ecc., eseguiti secondo le norme vigenti, oneri per inserimenti su apparecchiature o manufatti esistenti comprese le eventuali manovre necessarie per predisporre all'inserimento l'apparecchiatura e/o il manufatto medesimo.

ART. 66 - FIBRA OTTICA

La fibra ottica sarà valutata a metro lineare.

Sono compresi e compensati nel prezzo a metro lineare la fornitura della fibra, la posa e la realizzazione delle relative giunzioni.

Il tritubo sarà valutato a metro lineare.

Sono compresi e compensati nel prezzo:

- Fornitura e posa, all'interno della sezione di scavo del tubo di adduzione idraulica, di tritubo in PEAD PN6 DN 50mm x 3, munito di apposito cordino tiracavi in ogni tubo, compresi i tappi di chiusura ad espansione con guarnizione di tenuta;
- posa di nastro monitore;

- raccordo tra i tritubi a mezzo di manicotti autobloccanti, protetti da una guarnizione di tenuta esterna agli stessi;

I pozzetti rompitratta e i pozzetti per cambio direzione, forniti e posati secondo le specifiche di progetto, saranno valutati a numero, intendendosi compresi nel prezzo:

- scavo e rinterro;
- coperchio ed eventuale marker;
- sigillature.

ART. 67 - OPERE MURARIE ED AFFINI - CONGLOMERATI CEMENTIZI - ARMATURE METALLICHE

Le opere murarie saranno valutate sulla base del loro volume deducendo i volumi dei fori e delle aperture.

Il conglomerato cementizio per strutture armate o non armate, sarà valutato in base al suo effettivo volume senza detrazione del volume dell'eventuale ferro di armatura.

Si dovranno dedurre i volumi corrispondenti ad ogni tipo di apertura o foro superiori a 0,20 mc.

Nei prezzi di contratto dei conglomerati cementizi, salvo diversa indicazione della voce dei prezzi di contratto, sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma, i casseri, le casseforme, le armature di sostegno, grandi e/o piccole, i ponteggi provvisori di servizio, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata.

Le armature metalliche saranno valutate in base al peso risultante moltiplicando le loro lunghezze reali per i rispettivi pesi per unità di lunghezza.

ART. 68 - DIAFRAMMI

La superficie del diaframma gettato in opera sarà computata misurando, per ogni pannello, la lunghezza lungo l'asse orizzontale del diaframma e l'altezza effettiva della parete piena, dal fondo dello scavo alla quota testa diaframma di progetto.

Tali misure saranno accertate con un verbale di misurazione immediatamente prima del getto, sottoscritto da Direzione Lavori e Appaltatore.

Lo scavo a vuoto è compreso nel prezzo; così pure la scapitozzatura e la realizzazione del cordolo superiore di irrigidimento.

TITOLO 8 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 69 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione di importo pari al 20% dell'importo contrattuale da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

Con "importo contrattuale" s'intende l'importo complessivo risultante dalla gara, decurtato degli importi per prestazioni in economia, in quanto l'andamento dei lavori potrebbe non richiedere l'effettuazione di prestazioni in economia.

L'anticipazione è subordinata alla costituzione della prevista garanzia fideiussoria, che deve essere conforme allo schema tipo di cui al DM 19/01/18, n. 31 e consegnata alla Stazione Appaltante prima della data di effettivo inizio lavori.

Decorso tale termine perentorio la Stazione Appaltante non sarà in grado di erogare l'anticipazione nelle tempistiche previste dall'art. 35, comma 18, D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e la richiesta di eventuali interessi moratori sarà quindi rigettata.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Stazioni Appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Non saranno erogate anticipazioni per le quali la garanzia fideiussoria completa e perfettamente rispondente alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, dovesse pervenire all'Appaltante in data successiva al primo certificato di pagamento.

ART. 70 - CONTABILITA' DEI LAVORI

Il Contratto sarà stipulato interamente "a corpo", ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dai Capitolati Speciali d'Appalto (Amministrativo e Tecnico) e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o da altro documento/elaborato progettuale.

Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilità dei lavori sarà effettuata dal personale incaricato dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore, nelle forme e modalità stabilite dal regolamento e dal D.M. n. 49 del 07.03.2018 e ha lo scopo di accertare lo stato di realizzazione dell'opera stessa.

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto sul quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni capitolo contabile di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa allo stesso capitolo, rilevabile dal Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative, che è stata eseguita.

In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni capitolo contabile di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

Le progressive quote percentuali dei vari capitoli contabili di lavorazioni che sono eseguiti sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

ART. 71 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 68, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori si provvederà alla corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione di importo pari al 20% dell'importo contrattuale.

Successivamente ogni 60 (sessanta) giorni (SAL bimestrali) sarà redatto uno stato di avanzamento.

Il corrispondente certificato di pagamento sarà emesso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione del SAL.

Ad ognuno dei SAL redatti verrà applicata una ritenuta del 10% a garanzia:

- a) di esecuzione delle finiture;
- b) di esecuzione delle prove di tenuta finali e lavaggio sull'intera tratta;
- c) delle verifiche e dei collaudi della fibra ottica;
- d) delle verifiche e dei collaudi degli impianti di protezione catodica;
- e) del ripristino allo stato originario delle aree di lavoro ancora eventualmente occupate.

Ulteriori ritenute motivate a fronte di verifica esecutiva, possono essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque ne sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori certificata nei termini previsti dalla normativa vigente.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

71.1 Modalità di pagamento e fatturazione

Ogni pagamento avviene previa emissione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m.

In caso di RTI o consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. d) ed e) del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., qualora i soggetti riuniti costituiscano la società di cui all'art. 93 del D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii., la fatturazione è unitaria, emessa da tale società nei confronti della Stazione Appaltante.

Negli altri casi la fatturazione è pro quota, in funzione delle lavorazioni effettuate, fermo restando che in sede di conto finale dovrà essere confermato il rispetto delle percentuali di esecuzione dei lavori dichiarate in sede di gara o modificate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, in fase di esecuzione.

Ciascun componente del RTI/Consorzio emette quindi propria fattura nei confronti della Stazione Appaltante, che effettueranno i pagamenti unicamente nei confronti della capogruppo mandataria.

La Capogruppo o la consorziata delegata all'incasso provvede a suddividere il corrispettivo pro quota ad ogni mandatario in funzione di quanto dal medesimo fatturato.

È pertanto onere dell'Appaltatore emettere la fattura alla data di emissione del certificato di pagamento.

Le fatture devono essere inviate a Veneto Acque S.p.A. unicamente tramite PEC all'indirizzo posta@pec.venetoacque.it ed esporre normalmente l'IVA calcolata sul valore della prestazione complessiva, citando la locuzione "scissione dei pagamenti ex articolo 17 ter DPR 633/1972" in calce. Al fornitore sarà pagato il valore della prestazione fatturato al netto dell'IVA, direttamente versata all'Erario da Veneto Acque S.p.A.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il numero di conto corrente bancario e/o postale, entro sette giorni decorrenti dall'accensione dello stesso, nel quale si accrediteranno tutti i pagamenti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

L'Appaltatore dovrà notificare tempestivamente la cessazione o la decadenza dall'incarico di dette persone delegate.

Il pagamento di quanto dovuto all'Appaltatore avverrà previa verifica di regolarità del D.U.R.C., Documento Unico attestante la Regolarità Contributiva del rapporto di lavoro, relativa sia all'Appaltatore stesso che alle Imprese subappaltatrici.

Nel caso che il D.U.R.C. evidenziasse una nota di "irregolarità contributiva" verrà sospesa immediatamente la corresponsione del S.A.L.

Si rimanda all'Art. 91 - "DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA" del presente Capitolato.

In caso di cessione del corrispettivo dell'appalto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni predette, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

ART. 72 - PAGAMENTO ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sono valutati, per l'intero lavoro in appalto, in base a quanto evidenziato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel computo metrico estimativo.

Il pagamento dell'importo stabilito per la sicurezza sarà erogato progressivamente in corrispondenza all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, in misura proporzionale ai lavori stessi, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, allegato XV, comma 4.1.6.

L'importo da erogare sarà calcolato applicando al compenso stabilito per la sicurezza una percentuale, determinata dal rapporto tra l'importo dei lavori contabilizzati negli stati d'avanzamento e l'importo di contratto al netto del suddetto compenso per la sicurezza.

ART. 73 - CONTO FINALE E RATA DI SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato che è redatto e sottoscritto dal D.L. e trasmesso al RUP.

Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Per ulteriori disposizioni, si rimanda al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ed in particolare all'art. 14.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale è da lui definitivamente accettato.

Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo "Pagamenti in acconto", nulla ostando, è pagata entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo è sospeso qualora l'Appaltatore non abbia presentato, dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:

- a) la dichiarazione finale con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori o cottimisti
- b) gli elaborati *as-built*.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria bancaria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La polizza fidejussoria a garanzia del pagamento della rata di saldo dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale calcolato secondo il disposto dell'art.106, c.6, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. .

La garanzia fideiussoria di cui al paragrafo precedente deve avere validità ed efficacia dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione fino alla data di assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi



dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Il pagamento avviene previa emissione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m., e con le modalità di cui all'art. "PAGAMENTI IN ACCONTO".

ART. 74 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

La cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, prima parte D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della legge 21/2/1991, n. 52.

Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante prima del certificato di pagamento.

In caso di cessione del corrispettivo dell'appalto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni predette, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

ART. 75 - REVISIONE PREZZI

Per i lavori del presente appalto si applica il prezzo chiuso.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non è ammessa la variazione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664 del Codice Civile.

TITOLO 9 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 76 - NORME GENERALI

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni capitolo di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145.

76.1 Impiego di materiale di cava

Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge regionale n. 27 del 2003, per gli appalti il cui progetto prevede l'utilizzo come materiale di cava di una quota parte di materie prime secondarie, tali materiali devono corrispondere alle caratteristiche fissate dal D.M. 161/12.

L'Appaltatore è obbligato ad impiegare tali materiali nella quantità prevista e non può sostituirli con altri non riciclati o di recupero, anche se di maggior valore.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto 8 maggio 2003, n. 203, emanato dal Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministeri delle Attività Produttive e della Sanità, l'Appaltatore è obbligato ad impiegare nella quantità prevista in progetto i materiali, manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato.

L'Appaltatore è altresì tenuto a segnalare per iscritto alla Stazione Appaltante la disponibilità di ulteriori materiali riciclati da impiegare nei lavori in appalto, oltre a quelli previsti in progetto, con relativa analisi del prezzo unitario.

Competerà al RUP valutare la congruità del prezzo e l'opportunità dell'impiego, previa formalizzazione degli adempimenti in materia di varianti.

Le terre e rocce da scavo possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti, previa verifica delle condizioni imposte dal D.P.R. 120/17.

Per ulteriori disposizioni, si rimanda al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ed in particolare all'art. 6.

ART. 77 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato e ai documenti cantieristici, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal D.L., per quanto di competenza, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti

collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta Regola d'Arte, nonché alle disposizioni scritte del D.L. per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

2. comunicazione alla Stazione Appaltante, ad inizio lavori, dell'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità". L'Appaltatore deve altresì comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Tubazioni e pezzi speciali

3. l'approvvigionamento delle tubazioni e dei pezzi speciali, e il loro stoccaggio presso l'area di cantiere principale, dovrà essere garantito almeno nella quota del 10% del totale della fornitura a 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto e/o dal verbale di avvio delle lavorazioni sotto riserva di legge.
4. le modalità di stoccaggio e ripresa delle tubazioni idrauliche, ai fini della sicurezza, devono attenersi ai seguenti criteri minimi:
 - ✓ cataste alte non più di due file (o comunque aventi altezza massima tale da consentire all'operatore a terra di posizionare i ganci per la ripresa senza dover ricorrere a scale) e con alle base solide assi in legno con cunei fermatubi;
 - ✓ piano di appoggio delle cataste avente portanza tale da impedire lo sprofondamento delle assi in legno ed il conseguente contatto delle tubazioni con il terreno;
 - ✓ spazi di manovra adeguati attorno alle cataste;
 - ✓ mezzo di sollevamento autogrù con catene di adeguata lunghezza e ganci specifici al sollevamento di tubazioni in ghisa con estremo a bicchiere ed estremo liscio (l'utilizzo dell'escavatore idraulico con fasce è consentito solo per il calo del tubo dal bordo scavo all'interno dello scavo stesso);
 - ✓ divieto al personale di salire sulle cataste.

Cantieristica e oneri esecutivi

5. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato in legno o metallico, secondo quanto disposto dal D.L., e con l'obbligo di adottare tutte le protezioni atte a preservare la pubblica incolumità in relazione all'uso delle aree attigue al cantiere medesimo; la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla Stazione Appaltante;
6. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti



esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono all'Appaltatore a termini di contratto le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

7. la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, del libero accesso al cantiere e del passaggio nello stesso e sulle opere eseguite, od in corso di esecuzione, per il personale delle anzidette imprese, nonché l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'impresa non può pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento (il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza);
8. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
9. provvedere al reperimento, alla fornitura ed al trasporto dell'energia elettrica, acqua, gas, ecc. occorrente per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto, sollevando la Stazione Appaltante da ogni onere in merito. Detto onere comprenderà anche l'esecuzione delle prove parziali e complessive di tenuta idraulica o di collaudo degli impianti;
10. la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere occorrenti a tale scopo, comprese quelle di recinzione, protezione, segnaletica, compresa quella orizzontale gialla di cantiere secondo quanto prescritto nel piano di sicurezza e coordinamento;
11. provvedere all'impianto, nell'area di cantiere, di locali ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e di assistenza, adeguatamente arredati, illuminati, climatizzati e dotati di telefono, fax e personal computer. Le spese per abbonamenti, canoni e consumi saranno a completo carico dell'Appaltatore;
12. allontanare dal cantiere i materiali di risulta da collocarsi su aree di proprietà dell'Appaltatore stesso o a pubblica discarica durante lo svolgimento dei lavori;
13. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
14. adempiere allo sgombero e alla pulizia delle aree e dei locali adibiti a deposito, nonché la rimozione di materiali e mezzi d'opera presenti nel cantiere e di proprietà dell'Appaltatore ogniqualvolta ciò sia ordinato dalla Direzione Lavori e comunque entro trenta giorni naturali consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori;
15. lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, mezzi d'opera, materiali, ecc. e lo smontaggio del cantiere entro il termine fissato dalla Direzione Lavori e, comunque, non oltre 15

giorni dalla data del certificato provvisorio di collaudo emesso dalla Commissione di collaudo nominata dalla Stazione Appaltante;

16. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
17. provvedere alla pulizia e alla manutenzione delle strade pubbliche e private da percorrere durante l'esecuzione dei lavori;
18. la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori;
19. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
20. provvedere all'esecuzione e assunzione di tutte le opere provvisorie come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno, la sistemazione provvisoria per l'accesso al cantiere, lumi, pedaggi, tasse e licenze relative, armature centine, casseri sagome, puntelli, attrezzi ed utensili e tutto quanto può occorrere per dare compiuti i lavori; tutte le spese occorrenti per l'incanalamento e lo smaltimento delle acque di qualsiasi tipo, lo spazzamento delle nevi e tutto quanto può occorrere per mantenere le opere eseguite, ove necessario, al riparo dall'acqua, dal sole e dal gelo; resta inteso, inoltre, che sono anche a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per tutte le opere provvisorie necessarie a garantire la continuità del servizio nelle zone adiacenti a quelle di cantiere e pertanto l'Appaltatore dovrà predisporre opportune e adeguate protezioni atte a garantire l'incolumità degli utenti del servizio e la minimizzazione di rumori, polveri, vibrazioni, ecc.;
21. mantenere, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dai lavori, e per tutta la durata di questi ultimi, il transito sulle strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d'acqua, delle opere di irrigazione, di scolo, di bonifica, sia pubblici che privati. A tale scopo l'Appaltatore dovrà costruire accessi, deviazioni, ponti, canali, condotti provvisori ed in genere tutte le opere provvisorie necessarie per garantire i transiti e le continuità di cui sopra. Le caratteristiche e le dimensioni di tutte le opere sopra descritte dovranno essere concordate con gli Enti pubblici e privati proprietari o concessionari. Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali polizze fidejussorie richieste dagli Enti pubblici e privati proprietari o concessionari per la realizzazione di dette opere provvisorie. Tutti gli oneri e spese per le occupazioni temporanee delle superfici necessarie per costruire le opere sopraccitate saranno a completo e totale carico dell'Appaltatore;
22. fornire i supporti di ancoraggio, sostegni, rinforzi, staffe, guide, punti fissi, pezzi speciali non esplicitamente menzionati, necessari per l'esecuzione degli impianti;
23. provvedere allo smontaggio e al rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso;
24. garantire le apparecchiature elettromeccaniche fornite contro qualsiasi difetto per la durata di 2 anni dalla data del collaudo delle opere;
25. garantire eventuali lavorazioni notturne in punti strategici di viabilità o di interesse collettivo o industriali;



26. il risarcimento dei danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, venissero arrecati a proprietà pubbliche, private o a persone, sollevando da qualsiasi responsabilità la Stazione Appaltante e la Direzione dei lavori;
27. assicurare la Stazione Appaltante che in caso di necessità in corso d'opera di maggiore fornitura rispetto al progetto esecutivo di tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale, nei limiti dei quantitativi di Legge (art. 10 D.M. 145/2000), le tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale saranno consegnati in cantiere agli stessi prezzi contrattuali ed entro un tempo massimo di 60 giorni a decorrere dalla data dell'ordine;
28. eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché provvedere alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori;
29. rimozione degli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori;
30. ripristino di tutti i confini e i picchetti di segnalazione nelle posizioni inizialmente consegnate dalla Direzione Lavori prima dell'ultimazione dei lavori e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori;
31. ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità;
32. presentare alla Direzione Lavori, se richiesti, tutte le notizie relative all'impiego di automezzi, manodopera e/o di personale impiegatizio mettendo a disposizione i libri paga e l'elenco nominativo dei dipendenti;
33. fornire la manodopera, i materiali ed i mezzi necessari per i lavori in economia che saranno richiesti dalla Direzione Lavori restando inteso che detta fornitura sarà compensata come previsto nel presente Capitolato;
34. messa a disposizione di una squadra supplementare per l'impiego in cantiere, indipendentemente dalle previsioni del cronoprogramma, in caso di motivata necessità e urgenza motivata tramite ordine di servizio dal D.L. .

Esecuzione di prove, verifiche, controlli, rilievi e tracciamenti

35. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati individuati dalla Direzione Lavori, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali, componenti e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori e nelle forniture in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali, componenti e manufatti stessi. In particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
36. eseguire lo studio della granulometria e della composizione della miscela, per il prelievamento dei campioni e per le prove tutte sulle terre, sui materiali e sulle opere, da eseguirsi presso gli istituti che verranno indicati dalla Direzione Lavori, secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale; nonché la

spesa se ritenuta necessaria dalla Direzione Lavori, per la costruzione, l'arredamento, la dotazione delle necessarie attrezzature di un idoneo laboratorio di cantiere e le spese per i materiali, il personale e quanto altro occorra per il suo funzionamento; le attrezzature in dotazione saranno quelle usuali per l'esecuzione delle prove su materiali e manufatti relativi alle opere appaltate.

37. eseguire le verifiche, le prove statiche e dinamiche, le prove di accettazione dei materiali, i collaudi provvisori e definitivi nonché le relative pratiche prescritti dal Capitolato Speciale e dalla Legge n. 1086/71 ora D.M. del 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" (vedi punto 4);
38. eseguire tutte le ulteriori indagini e prove, anche geotecniche, che riterrà necessarie per avere la conferma della validità dei dati forniti dalla Stazione Appaltante;
39. assumere gli obblighi e le soggezioni derivanti dalla installazione, durante l'esecuzione degli scavi, dei rilevati e dei getti, di apparecchi di misura e di controllo di qualsiasi genere, ancorché tali apparecchi fossero installati dalla Direzione Lavori direttamente od a mezzo terzi;
40. fornire tutte le prestazioni, i canneggianti, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per i rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi ad operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori. Provvedere a propria cura e spese al tracciamento piano-altimetrico delle opere da eseguire, conservando sempre, fino ad avvenuto collaudo, i caposaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna. Inoltre, per ciascuno degli strumenti utilizzati dovrà essere fornita alla Direzione Lavori la documentazione attestante l'idoneità dello strumento alle misure da effettuare e lo stato di taratura (quest'ultimo verificato con data non anteriore a tre mesi);
41. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della D.L., presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
42. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili. Dei campioni può essere ordinata la conservazione, munendoli di suggelli a firma del D.L. e dell'Appaltatore nei modi più adatti per garantire l'autenticità;
43. l'ispezione televisiva, da eseguirsi dentro le condotte mediante attrezzature televisive mobili con testa rotante, telecomandate via cavo e collegate con una stazione di controllo, allestita all'interno di automezzi. L'ispezione televisiva sarà effettuata solamente dopo che siano state eseguite le operazioni di pulizia interna della condotta. Andrà effettuata la registrazione dei dati su CDROM o DVDROM, il riporto su supporto cartaceo e informatico delle immagini fotografiche da video-cattura, con evidenziati i particolari delle anomalie, la mappatura dei tratti ispezionati;
44. la Dichiarazione di Conformità dell'impianto e dei quadri elettrici, compresi gli allegati previsti dal DM 37/2008 (ex. L. 46/90) nonché le misure e le verifiche della resistenza di messa a terra compresa la redazione del grafico della curva di tale resistenza e della compilazione, per quanto di competenza dell'Appaltatore;
45. l'avviamento e la messa a regime degli impianti e delle apparecchiature; durante questo periodo verranno effettuati, in contraddittorio, tutti gli accertamenti sulla consistenza e rispondenza della fornitura alle specifiche di progetto, tutte le verifiche funzionali sull'infrastruttura, con particolare riguardo alle prestazioni oggetto di garanzia. Durante il periodo di avviamento verrà eseguito il

collaudo funzionale, che avverrà secondo le disposizioni della Commissione di collaudo nominata dalla Stazione Appaltante. Il superamento con esito positivo del collaudo funzionale è necessario per l'ottenimento della formale ultimazione dei lavori.

Conservazione delle opere e custodia

46. provvedere, a propria cura e spese, alla diligente custodia e conservazione in cantiere dei materiali e/o elementi di manufatti che saranno eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante;
47. eseguire a proprio carico la custodia e gli interventi di custodia, conservazione e manutenzione ordinaria a fine lavori, e comunque durante il periodo previsto nel presente Capitolato, delle opere realizzate e consistente nell'esecuzione, con scadenza semestrale, almeno delle seguenti operazioni e controlli:
 - controllo livello acqua presente nelle camerette di alloggiamento delle apparecchiature e svuotamento;
 - operazioni di apertura e chiusura degli organi di manovra compresi gli scarichi, con lubrificazioni prescritte dalla casa costruttrice;
 - controllo dell'efficienza protezione catodica;
 - controllo integrità esterna/interna dei manufatti;
 - pulizia delle aree recintate con sfalcio dell'erba;
48. garantire l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
49. provvedere alla custodia diurna e notturna dei cantieri e di tutto il materiale stoccato che dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di «guardia particolare giurata» così come prescritto dalle leggi attualmente vigenti;
50. fino alla conclusione positiva delle operazioni di collaudo funzionale e tecnico amministrativo l'Impresa sarà completamente responsabile del buon funzionamento dell'infrastruttura e dovrà provvedere immediatamente, a sua totale cura e spese, alla sostituzione, riparazione e messa in ordine di quei macchinari, apparecchi e materiali che risultassero difettosi o non funzionanti correttamente (esclusa la normale usura) e che potrebbero quindi inficiare l'esito del collaudo stesso.

Cartellonistica, segnalazioni e targhette

51. fornire ed installare, nei luoghi indicati dal Direttore dei Lavori, i cartelli di cantiere conformi per dimensioni, loghi, immagini e diciture, allo schema che sarà fornito dalla Stazione Appaltante;
52. l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale



e con il Coordinatore della Sicurezza;

53. l'informazione, con un anticipo di non meno di 48 ore rispetto all'inizio dei lavori, alla cittadinanza interessata da particolari interventi mediante la predisposizione e l'affissione di specifici cartelli;
54. applicare le segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fari, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e deviazione provvisoria. Le suddette segnalazioni devono essere conformi ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" e relativo Regolamento di Esecuzione;
55. provvedere alla fornitura e posa in opera, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, di targhette di identificazione, cartelli di istruzione o segnalazione, relativi agli impianti e agli attraversamenti eseguiti.

Contrattualistica del lavoro

56. attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente Capitolato e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti alle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venisse successivamente stipulato. L'Appaltatore sarà altresì tenuto a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante procederà a termini di Legge. I ritardi o sospensioni nei pagamenti, dovuti alla non tempestiva presentazione dei certificati suddetti, non costituiranno motivo per l'Appaltatore per opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né per accampare pretese di risarcimento danni, interessi e altro;
57. provvedere che siano rigorosamente rispettate le norme di cui al precedente comma anche da parte degli eventuali subappaltatori autorizzati, nei confronti dei loro dipendenti, e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
58. fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni.

Lavaggi e prove di tenuta idraulica

59. esecuzione dei lavaggi, delle prove di tenuta idraulica e collaudi delle tubazioni (parziali per tratta e finali dell'intera linea) per quanto previsti in appalto, compreso allacciamento per la fornitura e la fornitura dell'acqua necessaria;
60. sono a carico dell'Appaltatore tutte le attività ed i costi per il rilascio da parte dell'Azienda Sanitaria

Locale competente per il territorio del giudizio di qualità dell'acqua destinata al consumo umano trasportata dalle condotte oggetto del contratto.

Sono compresi a carico dell'Appaltatore:

- gli oneri e le attività per la predisposizione della documentazione tecnica richiesta per il rilascio di detto giudizio;
- le spese per i sopralluoghi, per i prelievi di campioni d'acqua e per le analisi di laboratorio, effettuati dai servizi e presidi delle Unità Sanitarie Locali;
- l'assistenza tecnico operativa per le operazioni in campagna, le attività di lavaggio, di spurgo, di apertura e chiusura apparecchiature (sfiati e valvole), ecc...

Qualora l'ottenimento del certificato di potabilità fosse differito nel tempo, anche oltre la data di rilascio del collaudo tecnico amministrativo, l'Appaltatore dovrà rilasciare idonee garanzie alla Stazione Appaltante (fidejussioni, depositi cauzionali o polizze) all'atto di sottoscrizione del collaudo stesso. L'importo della garanzia verrà concordata con l'Appaltatore.

Opere in cemento armato e a struttura metallica

61. l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione Lavori il mix design del calcestruzzo almeno 20 giorni prima dell'avvio dei getti;
62. l'Appaltatore dovrà attenersi, per le opere in calcestruzzo armato, normale e precompresso e a struttura metallica, alle disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed alle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17/01/2018, nonché a quelle riportate nella parte seconda, capo secondo, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
63. prima dell'inizio delle lavorazioni di opere in cemento armato l'Appaltatore dovrà depositare apposita denuncia presso l'Ufficio Tecnico Comunale competente per zona e/o presso la Stazione Appaltante;
64. sono a carico dell'Appaltatore le spese per le operazioni di collaudo, per le prove sui materiali ed apprestamento dei carichi di prova;
65. formulare alla Stazione Appaltante eventuali proposte di modifica di particolari costruttivi o strutturali, che ritenesse necessario apportare alle strutture in cemento armato di tipo prefabbricato, per motivi costruttivi, o comunque legati alla produzione delle suddette opere; in tal caso presenterà altresì alla Stazione Appaltante un nuovo progetto statico, redatto da ingegnere di propria fiducia, iscritto all'albo. Resta inteso che, qualora la Stazione Appaltante approvasse le modifiche richieste dell'Appaltatore, la stessa non corrisponderà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo per la diversa qualità o quantità delle suddette opere, né per i maggiori oneri sostenuti dall'Appaltatore in conseguenza alla riprogettazione e al rifacimento dei calcoli, né per le eventuali e maggiori quantità di magisteri correlati alle strutture prefabbricate che si dovessero realizzare conseguentemente all'adozione delle summenzionate richieste dell'Appaltatore. Comunque è onere dell'Appaltatore l'espletamento di ogni pratica posta a carico del costruttore dalla Legge 5.11.1971, n. 1086 (ora D.M. del 17 gennaio 2018 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni"). L'Appaltatore, inoltre, eseguirà e consegnerà alla Direzione Lavori, senza alcun compenso, n. 2 copie su supporto informatico e n. 2 copie di tutti i

disegni necessari alla contabilizzazione delle suddette opere oggetto dell'appalto nonché un disegno d'assieme riguardante l'esatta posizione sia planimetrica che altimetrica di tutte le opere eseguite;

Espropri, occupazione temporanea e lavorazioni in proprietà privata

66. concordare con i proprietari di terreni o beni, Aziende Agricole, altre Aziende ecc. i giorni e gli orari di lavoro all'interno delle loro proprietà onde dare il minimo disturbo alle attività connesse alla coltivazione agricola e/o allevamenti bestiami;
67. all'interno delle aree coltivate a vigneto organizzare le lavorazioni e concordarle con i proprietari tra il 15 settembre e il 15 marzo successivo, ossia nel periodo di minor impatto sulle lavorazioni agricole;
68. assumere gli oneri per tagli di piante, estirpazione di ceppaie e radici, spostamento e/o eliminazione di qualsiasi ostacolo presente nell'area asservita temporaneamente;
69. rimuovere eventualmente gli eventuali picchetti e/o cippi di confine esistenti limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Ad ultimazione dei lavori stessi, l'Appaltatore ha l'onere del ripristino di tutti i confini nelle posizioni originarie;
70. accantonare lo strato unico derivante dallo scortico della fascia di lavoro, con il successivo ripristino morfologico al termine dei lavori, al fine di ottenere la massima ricomposizione possibile della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere, per permettere un elevato grado di ricomposizione ambientale e la rinaturazione degli ambienti potenzialmente colonizzati da specie tutelate;
71. sono a carico dell'Appaltatore gli indennizzi a privati od Enti per occupazioni e dissesti fuori dall'area interessata dai lavori, asservita dalla Stazione Appaltante e concessa in occupazione temporanea dai Proprietari, e quindi per danni diretti o indiretti;
72. assumere a proprio carico i maggiori oneri, e gli eventuali danni, conseguenti all'eventuale sconfinamento dai limiti di esproprio, di servitù e di occupazione temporanea o comunque derivanti da occupazioni di terreno superiori rispetto a quelle definite in sede progettuale ed esplicitate nel Piano Particellare;
73. assumere a proprio carico gli eventuali oneri derivanti dal maggior tempo di occupazione delle aree soggette a temporanea occupazione;
74. produrre alla Stazione Appaltante una planimetria aggiornata, anche se oggetto di variante di tracciato, e tutta la documentazione necessaria per l'impostazione di servitù e per la liquidazione dei danni per opere eseguite su proprietà private.

Archeologia

75. denunciare alla Direzione Lavori le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose d'interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc., (art 35 del Capitolato Generale) o soggette comunque alle norme della Legge 1 giugno 1939, n. 1089. La Stazione Appaltante soltanto avrà figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti ed obblighi;
76. consegnare alla Stazione Appaltante gli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico che si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori, fatte salve le disposizioni di cui al D. Lgs. 42/04;
77. qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, provvedere alla conservazione di detti oggetti a proprio onere e responsabilità;

78. gli oneri per rallentamenti conseguenti a ritrovamenti archeologici nelle aree di lavoro. Si precisa che, eventuali sospensioni derivanti da ritrovamenti archeologici, non daranno titolo all'Appaltatore al riconoscimento di maggiori oneri, compensi per fermo cantiere, o all'iscrizione di riserve negli atti contabili.

Sicurezza e ambiente

79. attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti, relativi a: prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, invalidi di guerra ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori o del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
80. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
81. la dichiarazione di conformità delle opere alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti (D.M. 37/2008);
82. l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
83. provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli interventi atti a ridurre al minimo i danni provocati all'ambiente naturale dai cantieri di lavoro, dalle strade di servizio, dalle discariche, dalle cave di prestito e provvedere a quanto necessario per ripristinare l'ambiente naturale turbato dalle opere sopraccitate. Il tutto attuando le prescrizioni ambientali e gli ordini che saranno impartiti dagli Enti interessati, al momento del rilascio delle prescritte autorizzazioni, e dalla Direzione Lavori;
84. adottare ogni precauzione relativa alla conduzione dei lavori in presenza di amianto, qualora nelle opere appaltate si riscontrasse la presenza di detto materiale, attraverso l'adozione di particolari modalità e/o criteri operativi che risultino rispettosi della seguente normativa:
- D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 - D.P.R. n. 915 del 10.09.82 Rifiuti
 - Circ. 45 del 10.07.86 Ministero della Sanità
 - Legge 277 del 15.08.91 Attuazione direttive CEE
 - Legge 257 del 27.03.92 Cessazione impiego amianto
 - Normativa Regionale sullo stoccaggio provvisorio
 - Normative relative all'assicurazione obbligatoria e statuto dei lavoratori
 - D. Lgs. n. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni.
85. produrre la certificazione di avvenuta formazione del personale dipendente (almeno 2 persone) per l'ingresso in "ambienti confinati" in applicazione del DPR 177/2011;
86. fornire la certificazione del personale dipendente abilitato alla saldatura di materiali plastici ed in

particolare il polietilene ad alta densità.

Opere interferenti e sottoservizi

87. adempiere a tutte le soggezioni derivanti dall'esecuzione di opere intersecanti ferrovie, autostrade, strade ordinarie, fiumi o canali, acquedotti, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, ecc. di competenza di Enti pubblici o privati al fine di garantire la continuità dei servizi sollevando la Stazione Appaltante da ogni onere che potesse derivargli da disservizi, discontinuità, ecc. La Stazione Appaltante assumerà a proprio carico gli oneri per il versamento di eventuali somme e compensi a fondo perduto e per eventuali depositi cauzionali purché non riguardino obblighi a carico dell'Appaltatore; resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sull'Appaltatore stesso nel caso in cui, per motivi da quest'ultimo dipendenti, i depositi cauzionali venissero incamerati in tutto od in parte dagli Enti competenti;
88. provvedere, ove necessario, allo spostamento dei sottoservizi tutti interferenti con la posa della condotta, sia quelli individuati nel progetto definitivo-esecutivo sia quelli rilevati in fase di esecuzione delle opere;
89. assolvere agli eventuali oneri conseguenti all'interferenza di canalizzazioni elettriche, telefoniche, e sottoservizi in genere nonché linee aeree che durante il corso dei lavori non possano essere interrotte;
90. rispettare il disciplinare tecnico del Comando Prima Regione Aerea Direzione Demanio nelle intersezioni con l'oleodotto POL.

Autorizzazioni e permessi

91. richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale e ottenere tutte le autorizzazioni, permessi, verifiche e collaudi necessari, da parte degli Enti preposti quali ISPELS, SPISAL, ANAS, SOCIETA' AUTOSTRADE, FF.SS., SNAM, SISTEMI TERRITORIALI, ecc.;
92. redigere ed inoltrare le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee dei suoli pubblici e relative ordinanze, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc. In difetto, rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento di eventuali danni;
93. procedere alla richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto e l'eventuale occupazione temporanea suolo pubblico.

Elaborati progettuali e documentazione tecnica

94. sostenere le spese di registrazione del contratto ed ogni altro onere derivante dal contratto stesso,

delle copie e stampe di tutti gli elaborati relativi all'appalto; di tutte le copie del progetto o di parti di esso che saranno necessarie per tutti indistintamente gli atti ed autorizzazioni richiesti o comunque collegati con il lavoro quali ad esempio, senza che l'esemplificazione diminuisca la generalità dell'impegno, le copie richieste dalle Autorità Militari, dai Comuni, denunce c.a. dalle Province, dagli Enti Statali e Parastatali, dalle Banche ed Istituti finanziatori, dall'A.N.A.S., dai collaudatori, dall'ENEL, dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici per eventuali autorizzazioni, permessi o verifiche dei sottoservizi o altro;

95. fornire fotografie e/o riprese filmate in formato DVD delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, secondo le richieste della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori;
96. produrre alla Direzione Lavori, ovvero a richiesta della Direzione Lavori, prima di ogni SAL e dello Stato Finale, un'adeguata documentazione fotografica a colori relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;
97. presentare, prima della fornitura in cantiere, apposite schede tecniche dei materiali ai sensi dell'art. 15 del Decreto Ministeriale LL.PP. 19.4.2000 n. 145;
98. presentare i certificati attestanti la qualità e la resistenza all'abrasione dei rivestimenti protettivi interni ed esterni delle tubazioni e di tutte le apparecchiature ed i materiali forniti dall'Appaltatore che dovranno essere redatti da Istituti Universitari o da altri laboratori ufficialmente riconosciuti ed autorizzati, ogni qualvolta richiesto dalla Direzione Lavori;
99. fornire alla Stazione Appaltante, a lavori ultimati, degli elaborati di progetto aggiornati (as-built) in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie e in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera; l'as-built deve essere redatto per tutta l'estesa della condotta e le sue parti; gli elaborati devono essere approvati dalla Direzione Lavori. In particolare dovrà essere fornita la serie completa degli elaborati grafici e schematici architettonici, strutturali ed impiantistici nonché le relative relazioni di calcolo, sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico e nel formato che verrà indicato dalla Stazione Appaltante;
100. consegnare a lavori ultimati un rilievo plano-altimetrico georeferenziato del tracciato dei collettori e della posizione di manufatti e pozzetti di progetto con le relative profondità, mediante esecuzione dei rilievi da parte di topografi specializzati con l'impiego di strumentazione GPS, secondo i parametri, le caratteristiche e gli standard di rilievo e restituzione richiesti dalla Stazione Appaltante;
101. fornire n. 2 copie cartacee del rilievo eseguito a firma di tecnico abilitato e n. 1 copia su supporto informatico in formato *dwg o *dxf;
102. fornire alla Stazione Appaltante un rilievo di dettaglio degli eventuali allacci realizzati, corredato da documentazione fotografica;
103. è fatto divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
104. provvedere al pagamento dei canoni e dei diritti di brevetto ed all'adempimento di tutti gli obblighi di

Legge relativi nel caso in cui fossero introdotti nei progetti disposizioni e sistemi di costruzione protetti da brevetto e ciò sia nel caso che egli vi ricorresse di sua iniziativa (previo consenso della Direzione Lavori), sia che tali disposizioni e sistemi fossero prescritti dalla Direzione Lavori stessa. E' fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori, di pubblicare o di autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.

Documentazione ed elaborati di contabilità

L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

105. annotare giornalmente sul giornale dei lavori di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49:
 - a) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni ed in particolare le date dei getti delle strutture in calcestruzzo e dei relativi disarmi;
 - b) la qualifica ed il numero di operai presenti in cantiere;
 - c) l'attrezzatura tecnica impiegata dall'Appaltatore;
 - d) le condizioni meteorologiche.
106. aggiornare il libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste, di cui all'art. 14, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, che è periodicamente verificato e vistato dal D.L.;
107. annotare le eventuali prestazioni in economia effettuate su disposizione del D.L. e sottoporle settimanalmente al visto dello stesso D.L. e dei suoi collaboratori, per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite. Le prestazioni in economia non vistate nei termini sopra indicati si considerano soggette a prescrizione e non possono più essere liquidate;
108. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
109. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla D.L., subito dopo la firma di questi;
110. a consegnare alla D.L., con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale e ordinate dalla D.L. che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
111. a consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla D.L.;
112. presentare gli elaborati grafici di contabilità per la predisposizione dei SAL nonché dello stato finale;

ART. 78 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE E VERSO TERZI

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate.

L'Appaltatore dà atto che le norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'Appaltatore dà atto inoltre che la loro osservanza, così come la presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione d'opere e di disegni da parte della Direzione Lavori non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore è in ogni caso tenuto a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese risarcitorie di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a manlevare da ogni corrispondente richiesta le persone che la rappresentano, ivi inclusa la Direzione Lavori.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere, nei termini contrattuali, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e dei subappaltatori.

Nel caso in cui il danno a terzi fosse provocato da comportamento e/o attività del subappaltatore, l'Appaltatore rimane comunque responsabile, con obbligo di sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori.

ART. 79 - MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE

Si applicano gli artt. 35 e 36 del D.M 145/00.

In attuazione dell'articolo 36, commi 1 e 2, del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nelle apposite aree oppure conferiti in discarica autorizzata o in parte accatastati nelle apposite aree ed in parte conferiti in discarica autorizzata a seconda della contaminazione o meno del sito e a seconda delle disposizioni del D.L., a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere conferiti in discarica autorizzata, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

I materiali, le attrezzature e gli impianti da recuperare sono di proprietà della Stazione Appaltante.

Tali materiali, attrezzature ed impianti andranno rimossi, eventualmente smontati, ripuliti, controllati e rimontati, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato a corpo con i corrispettivi contrattuali previsti per la manodopera nei lavori edili.

In assenza del piano di utilizzo in conformità al D.M. 10 Agosto 2012, n. 161, l'Appaltatore è obbligato ed eseguire delle analisi del materiale di scavo per verificarne la possibilità del loro riutilizzo e/o adottare le misure di bonifica del sito.

Per ulteriori disposizioni, si rimanda al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ed in particolare all'art. 14.

ART. 80 - CUSTODIA DEL CANTIERE E CARTELLONISTICA

È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

È a carico dell'Appaltatore la predisposizione, installazione e aggiornamento dei cartelli di cantiere intendendosi quest'attività compensata con i corrispettivi contrattuali complessivi delle lavorazioni previste nell'appalto.

ART. 81 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza; i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- b) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

TITOLO 10 - GARANZIE, CAUZIONI COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 82 - GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA – GARANZIA PROVVISORIA

La Stazione Appaltante dispone ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che la garanzia per la partecipazione alla procedura, prodotta dal soggetto emittente in ossequio alla normativa di cui al D. Lgs. 82/2005, nella misura stabilita nel bando dall'appalto ovvero 2% dell'importo complessivo a base d'appalto, di durata pari a sei mesi, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

L'importo può essere ridotto qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 93, comma 7, purché la concorrente fornisca a corredo della cauzione adeguata documentazione delle certificazioni possedute.

La cauzione è presentata a garanzia della serietà dell'offerta e verrà automaticamente incamerata in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

La cauzione di cui sopra è integrata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora l'offerente risultasse affidatario (in caso di operatori riuniti non ancora costituiti la firma va resa da tutti i componenti del raggruppamento).

ART. 83 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

La Stazione Appaltante dispone che ai sensi e per gli effetti cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte della Stazione Appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere, a scelta dell'Appaltatore, rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata

ART. 84 - COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL'APPALTATORE

84.1 Polizze di assicurazione

L'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (**C.A.R.**) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso;
 - partita 2) per le opere preesistenti: importo del contratto stesso;
- b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore;
- c) avere validità per tutta la durata della costruzione e per il relativo periodo di custodia e manutenzione.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (**R.C.T.**) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore all'importo contrattuale ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa al termine del periodo di custodia e manutenzione.

La copertura assicurativa deve coprire anche i danni alle opere e alle provviste avvenuti per caso fortuito o forza maggiore di cui all'art. 11, comma 2, del P D.M. 7 marzo 2018, n. 49, per i quali la Stazione Appaltante non riconosce indennizzo alcuno, salvo il caso in cui a determinare il danno abbia concorso in maniera determinante la colpa della Stazione Appaltante medesima.

La polizza assicurativa R.C.T. tra l'altro copre i danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà presentare inoltre specifica polizza verso i prestatori di lavoro (**R.C.O.**) che copre il datore di lavoro dalla rivalsa dell'Inail nei suoi confronti.

Il massimale non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 (tre milioni/00), con limite per singolo dipendente infortunato non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00).

L'Appaltatore dovrà presentare inoltre specifica polizza di responsabilità civile auto-veicoli (**R.C.A.**), come previsto dalla Legge 24 dicembre 1969 n. 990, con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per mezzi d'opera o di trasporto soggetti a circolazione su strade pubbliche.

L'Appaltatore è tenuto altresì a presentare la **polizza di responsabilità ambientale/inquinamento** per attività presso terzi, con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati; le garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese mandanti.

Tutte le coperture assicurative prestate dall'Appaltatore devono coprire i rischi per gli eventuali danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Per tutto quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Contratto si intende qui riportata e vincolante fra le parti la disciplina prevista dall'art. 103 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. .

84.2 Polizza indennitaria decennale

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato provvisorio di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dai rischi derivanti da difetti di costruzione, nonché della responsabilità civile per danni cagionati a terzi con decorrenza come sopra e per la durata di 10 (dieci) anni.

La somma assicurata dovrà corrispondere al valore dell'opera, aggiornata alla data di cui sopra, ed il limite massimo di indennizzo pari all'importo contrattuale.

La polizza dovrà inoltre contenere apposita clausola che preveda, una volta accertata la risarcibilità e l'entità del danno, il pagamento a favore di Veneto Acque S.p.A. non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi o autorizzazioni di sorta.

ART. 85 - OBBLIGHI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse alla progettazione delle opere provvisionali e agli esecutivi cantieristici, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

In particolare il progettista o i progettisti incaricati si impegnano a presentare, a far data dalla validazione di ogni parte della progettazione esecutiva cantieristica polizza/e di Copertura assicurativa RC professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria conforme allo schema tipo attualmente in vigore, con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione/00).

L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

- a) da progettista titolare della progettazione esecutiva previsionale eventualmente indicato in sede di gara e incaricato dall'Appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo;
- b) dall'Appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva di cantiere sia redatta dal suo staff tecnico.

TITOLO 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 86 - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- a. tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
- b. il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La Stazione Appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 40 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100,00 (cento/00) euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

La Stazione Appaltante dispone, in applicazione all'art. 105 comma 4, che il subappalto è ammesso per le seguenti categorie:

- unica OG 6;

nonché alle lavorazioni omogenee, qui di seguito riportate:

- Scavi e rinterrii;
- Saldatura/posa Condotte, pezzi speciali ed accessori idraulici;
- Allacciamenti alle utenze;

- Ripristini stradali.

Gli appalti di lavori non costituiscono subappalto:

- a) le forniture senza prestazione di manodopera;
- b) le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Sono comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione di cui al comma 7 dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La Stazione Appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

86.1 Documenti di subappalto

L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

1. Detto contratto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta del contratto stesso, la clausola con la quale il subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, l'indicazione degli estremi del c/c dedicato del subappaltatore e i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto stesso, le clausole sull'applicazione del Protocollo di Legalità e sulla comunicazione di tentativi di estorsione e la clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo delle informative antimafia.
2. Il contratto di subappalto deve prevedere una dichiarazione per cui l'Appaltatore e il subcontraente si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
3. L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione

immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

4. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura
5. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
6. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Al contratto deve essere allegato altresì il POS del sub-contraente.

86.2 Responsabilità

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

86.3 Comunicazioni prima dell'inizio dei lavori

L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano Operativo di Sicurezza.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, devono comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d'opera relativamente ai predetti nominativi.

86.4 Sicurezza

I Piani di Sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'Appaltatore sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 87 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La D.L. e il RUP, nonché il Coordinatore per l'Esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 ss.mm.ii.

ART. 88 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, al cottimista, al prestatore di

servizi ed al fornitore.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai *subappaltatori o cottimisti e agli esecutori in subcontratto di forniture* con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

E' inoltre obbligato a trasmettere una *dichiarazione*, sottoscritta e timbrata anche da parte del subappaltatore attestante l'assenza di prestazioni effettuate nel periodo e pertanto la mancanza di fatture quietanzate relative, nel caso in cui subappaltatori già autorizzati non abbiano prestato alcun tipo di attività nel periodo di contabilizzazione del SAL già liquidato dalla Stazione Appaltante.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta la fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine la Stazione Appaltante sospenderà il pagamento successivo.

La liquidazione delle spettanze avverrà previa presentazione delle fatture quietanzate o della dichiarazione nei modi e tempi sopra precisati.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si rimanda all'Art. 91 - "DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA" del presente Capitolato.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

TITOLO 12 - CONTROVERSIE – MANODOPERA - ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 89 - CONTESTAZIONI E RISERVE

Si fa riferimento al Decreto 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: *Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del direttore dell'esecuzione*" e alle Linee guida dell'ANAC relative ad "Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (paragrafo VII), nonché agli artt. 26 e 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. .

89.1 Riserve dell'Appaltatore

1. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni;
5. Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al punto 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

89.2 Forma e contenuto delle riserve

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali

esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. In nessun caso le sospensioni e/o le maggiori tempistiche, rispetto a quanto previsto in progetto, dovute all'operato delle Autorità militari nell'ambito delle pratiche di bonifica bellica di cui all'art. 24.1 del presente capitolato, potranno essere oggetto di riserva da parte dell'Appaltatore.
6. Analogamente non potranno essere oggetto di riserva da parte dell'Appaltatore le sospensioni e/o le maggiori tempistiche conseguenti al recepimento delle prescrizioni impartite dagli Enti gestori dei sottoservizi e delle infrastrutture interferenti con le opere di progetto, nonché conseguenti allo svolgimento delle attività di assistenza archeologica continuativa allo scavo ed eventuale scavo archeologico.

89.3 Riserve per sospensioni dei lavori

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Qualora l'Appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto la stessa a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte dell'Appaltatore.

La diffida per iscritto è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, viceversa l'Appaltatore non può apporre riserva.

In nessun caso le sospensioni dovute all'operato delle Autorità militari nell'ambito delle pratiche di bonifica bellica di cui all'art. 24.1 del presente capitolato potranno essere oggetto di riserva da parte dell'Appaltatore.

Analogamente non potranno essere oggetto di riserva da parte dell'Appaltatore le sospensioni conseguenti al recepimento delle prescrizioni impartite dagli Enti gestori dei sottoservizi e delle infrastrutture interferenti con le opere di progetto, nonché conseguenti allo svolgimento delle attività di assistenza archeologica continuativa allo scavo ed eventuale scavo archeologico

89.4 Deroghe

Non si possono iscrivere riserve nei casi che si riferiscono a fatti o responsabilità extracontrattuali.

A mero titolo esemplificativo:

1. interessi per ritardato pagamento. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve;
2. tutti i fatti estranei al contratto ed alle finalità del registro di contabilità;

3. errori materiali alla cui correzione deve provvedere l'Amministrazione.

89.5 Riserve derivanti dal conto finale, dal certificato di ultimazione dei lavori e dal certificato di collaudo

Sul Conto Finale

Il principio della tempestività delle riserve comporta che l'Appaltatore non può iscrivere sul conto finale riserve nuove rispetto a quelle precedentemente formulate nel corso dei lavori.

Nel conto finale devono, a pena di decadenza, essere soltanto confermate le riserve precedentemente formulate e non si possono iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità.

Ovvero è da escludersi che l'Appaltatore possa, negli atti contabili, modificare l'importo delle riserve poiché ogni domanda formulata resta univoca ed invariabile in quanto la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Tale invariabilità delle domande già esplicitate determina che l'Appaltatore, nel sottoscrivere il conto finale, non può iscrivere nuove domande o domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili.

Sul Certificato di Ultimazione

Il certificato di ultimazione dei lavori può essere sede di nuove riserve, solo quando traggano origine dal certificato stesso.

In tal caso, poiché il certificato di ultimazione precede il conto finale, l'Appaltatore deve confermare la riserva su quest'ultimo, secondo la regola generale.

Sul Certificato di Collaudo

L'Appaltatore non può avanzare riserve per la prima volta sul certificato di collaudo.

All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente Capitolato.

Sull'Ordine di Servizio

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve nel medesimo atto entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento, a pena di decadenza.

Le riserve riferite agli ordini di servizio di cui sopra, dovranno altresì essere reiterate, a pena di decadenza, nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserva.

89.6 Valutazioni dell'organo di collaudo

Con apposita relazione riservata il collaudatore, o la Commissione di Collaudo, espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'Appaltatore sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

ART. 90 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In ogni momento la D.L. e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.

L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.

Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione di detti obblighi comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun lavoratore.

Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 300,00 (trecento/00).

Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 91 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori o subaffidatari.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il RUP inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto, negativo per due volte consecutive, il RUP propone, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subAppaltatore, la Stazione Appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subAppaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto rilasciata dalla Stazione Appaltante, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

ART. 92 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

In tal caso, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla Stazione Appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la Stazione Appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

92.1 Condizioni di risoluzione

La Stazione Appaltante risolve il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

Altresì, la Stazione Appaltante risolverà il contratto qualora si verificasse anche una sola delle seguenti situazioni:

- c) frode nell'esecuzione dei lavori del contratto;
- d) inadempimento agli ordini di servizio impartiti dal D.L. o dal RUP;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- k) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal D.L., dal RUP o dal Coordinatore per la Sicurezza;
- l) mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari, che ne inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- n) cessione totale o parziale del contratto;
- o) comportamenti posti in essere dall'Appaltatore, da propri subappaltatori o da personale da lui incaricato, che siano in contrasto con il "codice etico degli appalti" della Stazione Appaltante;
- p) importo complessivo di penali comminate superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- q) ogni altra situazione per la quale, nel presente contratto, sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto per la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, ha la facoltà di risolvere in qualunque momento il contratto, in tutto o in parte, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di giorni cinque, qualora

l'Appaltatore incorresse, per cinque volte, nelle penalità di cui al precedente Titolo 4 -Art. 26 - Art. 27 - a prescindere dall'importo delle singole penalità applicate.

In tal caso sarà pagato all'Appaltatore solamente il prezzo contrattuale per i lavori regolarmente eseguiti sino al giorno della risoluzione, deducendo le penalità, le multe e le spese sostenute dalla Società per sopperire in altro modo ai restanti lavori.

92.2 Procedura di risoluzione

Quando il RUP o il Direttore dei Lavori e/o il C.S.E, accertino l'esistenza di una delle situazioni sopra elencate o un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, redigono una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.

La Stazione Appaltante, nella persona del RUP, ha facoltà di contestare per iscritto gli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, senza necessità di ulteriori adempimenti, per presentare eventuali controdeduzioni.

Scaduto il termine assegnato, valutate negativamente le predette controdeduzioni, o qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il D.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

92.3 Risoluzione del contratto e rapporti economici

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e delle penali.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da altre Imprese tutte o parte delle prestazioni oggetto del presente, qualora l'Appaltatore non li eseguisse a Regola d'Arte e/o non riuscisse a rispettare le tempistiche indicate nel presente Capitolato.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come nel caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- 1) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base

d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie di variante in corso d'opera oggetto di atti di sottomissione approvati e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

2) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto dagli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

ART. 93 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo sulla finanza di progetto e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto di cui all'art. 194 comma 3 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. .

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

TITOLO 13 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 94 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, ricevuta la formale comunicazione da parte dell'Appaltatore dell'avvenuta ultimazione dei lavori, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da detta comunicazione effettua tutti i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore medesimo.

Qualora, in sede di accertamento in contraddittorio:

- a. emerga che i lavori sono conclusi, il D.L., entro il medesimo termine di 30 (trenta) giorni sopra indicato elabora il certificato di ultimazione dei lavori, che è immediatamente efficace, e lo invia al RUP;
- b. emerga che residuano lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, entro il medesimo termine di 30 (trenta) giorni sopra indicato elabora un certificato di ultimazione dei lavori nel quale assegna all'Appaltatore un termine perentorio non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento delle lavorazioni. Trasmette tale certificato, ancorché non efficace, al RUP. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.M 7 marzo 2018 n. 49 e il D.L. propone al RUP l'applicazione della penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore alla Stazione Appaltante.
- c. emerga che residuano lavorazioni di maggiore entità, non marginali e/o incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, la D.L. assegna all'Appaltatore un termine perentorio non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento delle lavorazioni e propone al RUP l'applicazione della penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore alla Stazione Appaltante.

Il RUP, ricevuto il certificato di ultimazione, efficace o non efficace, entro 10 (dieci) giorni lavorativi ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

Per ulteriori disposizioni, si rimanda al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ed in particolare all'art. 12, comma 1.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante.

ART. 95 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dell'articolo precedente.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai

possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa in consegna da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del D.L. o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.

ART. 96 - PERIODO DI CUSTODIA E GRATUITA MANUTENZIONE

Dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori inizia il periodo di custodia e manutenzione ordinaria dell'opera da parte dell'Appaltatore; tale periodo durerà dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori e fino a 2 anni oltre la data di emissione del collaudo (art. 102 D. Lgs. 50/2016).

Durante tale periodo, fatte salve le maggiori responsabilità sancite dagli artt. 1668 e 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore:

- a) è tenuto ad eseguire le operazioni ed i controlli di manutenzione ordinaria;
- b) è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico la manutenzione ordinaria, le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

Nello specifico l'Appaltatore deve eseguire a proprio carico la custodia e gli interventi di custodia e manutenzione ordinaria durante tale periodo consistente nell'esecuzione, con scadenza semestrale, almeno delle seguenti operazioni e controlli:

- c) controllo livello acqua presente nelle camerette di alloggiamento delle apparecchiature e loro svuotamento;
- d) operazioni di apertura e chiusura degli organi di manovra (valvole a farfalla e saracinesche) compresi gli scarichi, con lubrificazioni prescritte dalla casa costruttrice;
- e) controllo dell'efficienza protezione catodica con emissione di report;
- f) controllo integrità esterna/interna dei manufatti;
- g) pulizia delle aree recintate con sfalcio dell'erba.

Le attività devono essere documentate a mezzo di apposita relazione scritta corredata da documentazione fotografica.

Per tale periodo la manutenzione ordinaria dovrà essere eseguita tempestivamente e a Regola d'Arte, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorran particolari inviti da parte della Stazione Appaltante, ma rimanendo obbligato in ogni caso alla rendicontazione di quanto eseguito.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini stabiliti nell'ordine scritto dalla Stazione Appaltante, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

La mancata trasmissione dei report di controllo e della documentazione allegata comporterà l'applicazione

delle penali di cui al presente Capitolato.

ART. 97 - FASCICOLO DELL'OPERA E DISEGNI DEL COSTRUITO (AS BUILT)

Entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori il fascicolo dell'opera e i disegni del costruito (as built).

Gli elaborati grafici e descrittivi relativi all'opera così come realizzata, dovranno essere firmati dal Rappresentante legale dell'Appaltatore e dal Direttore Tecnico.

Il fascicolo dell'opera dovrà contenere tutte le notizie e informazioni utili alla gestione (esercizio e manutenzione) dell'infrastruttura acquedottistica, quali:

- libretti delle macchine e delle apparecchiature;
- certificati di garanzie dei materiali;
- esiti delle prove e collaudi eseguiti all'atto della fornitura e in corso d'opera (prove sui materiali, collaudi statici, prove di tenuta, dichiarazioni di conformità alla regola d'arte degli impianti, ecc.)

I disegni del costruito (as built) dovranno indicare:

1. Cantiere con riferimento al picchetto (da n° ___ a n° ___);
2. Imprese esecutrici (Appaltatore e/o subappaltatore);
3. Periodo di realizzazione;
4. Profilo longitudinale ed elaborato planimetrico delle linee di tubazione con l'individuazione e la descrizione, con l'ausilio di rilievo GPS, dei seguenti elementi:
 - a) l'ubicazione del tracciato dell'asse della condotta rispetto ai punti fissi noti (con coordinate GPS);
 - b) le quote altimetriche (inizio e fine di ogni livelletta, e comunque una quota ogni 100 metri di lunghezza) della copertura della tubazione, quote prese rispetto ai picchetti del rilievo esecutivo;
 - c) i pezzi speciali posati, quelli aggiunti, quelli eliminati e/o spostati;
 - d) i versi dei bicchieri, nel caso di tubazioni a giunti meccanici;
 - e) l'ubicazione in planimetria dei pozzetti e/o opere d'arte realizzate con progressiva di inizio e fine corredata da breve descrizione e coordinate GPS;
 - f) cavidotti e pozzetti relativi alle opere di telecontrollo e/o elettriche con coordinate GPS;
 - g) impianti di protezione catodica e coordinate GPS;
 - h) le tubazioni, i pezzi speciali e gli altri materiali e strumentazioni (sfiati, scarichi, misuratori di portata ecc...) messi in opera dall'Appaltatore compresi quelli derivanti da fornitura diretta da parte della Stazione Appaltante;
 - i) la documentazione fotografica con i relativi con visuali, effettuata in corrispondenza dell'inserimento di pezzi speciali, apparecchiature e di manufatti in genere;
 - j) le eventuali note esplicative.

Per le opere d'arte più importanti richiamate nei succitati estratti, gli elaborati sopra descritti dovranno

essere corredati da una tavola illustrativa del manufatto specifico con il rilievo delle dimensioni interne ed esterne corredata ed adeguata documentazione fotografica, di cui si dovrà dare evidenza nelle planimetrie con specifici coni visuali.

In particolare per gli attraversamenti mediante perforazione dovrà consegnarsi inoltre la planimetria e il profilo asse condotta, eseguiti sulla base dei dati registrati in automatico durante l'esecuzione del foro pilota e rilievo planimetrico.

ART. 98 - TERMINI PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Per i termini di inizio, di conclusione, e modalità delle operazioni di collaudo la Stazione Appaltante dispone l'applicazione dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e degli articoli vigenti da 215 a 238 del DPR 207/2010.

La Stazione Appaltante attribuisce l'incarico di collaudo in corso d'opera ad una commissione composta da tre membri, designando il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Nello svolgimento del collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato.

In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'Appaltatore ed il Direttore dei Lavori, sarà redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli.

Nel caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

98.1 Oneri dell'Appaltatore nelle operazioni di collaudo

L'Appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi



d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimarrà a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.

TITOLO 14 - NORME FINALI

ART. 99 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi, e per la richiesta di risoluzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dalla lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 (millecinquecento/00) euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi alla lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi della lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG ed il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- d) la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- e) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi della lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 100 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Vanno rispettati tutti i dettami delle Linee guida ANAC.

La Stazione Appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

Nel caso in cui dalla comunicazione antimafia risultassero sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, oppure eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, il Contratto d'Appalto si intenderà risolto di diritto.

ART. 101 - COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

ART. 102 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà dichiarare nel Contratto d'Appalto di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" e suoi allegati ai sensi del D. Lgs. 231/2001, elaborato da Veneto Acque S.p.A., in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona

giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, disponibile sul sito di Veneto Acque S.p.A.– www.venetoacque.it.

ART. 103 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

L'appalto e tutti gli atti inerenti e conseguenti sono soggetti alle normali imposte, tasse e tributi in vigore.

Si precisa in particolare che i pagamenti dei corrispettivi saranno soggetti ad I.V.A., e nella fattura l'Appaltatore dovrà citare la locuzione "scissione dei pagamenti ex articolo 17 ter DPR 633/1972" in calce.

Al fornitore sarà pagato il valore della prestazione fatturato al netto dell'IVA, direttamente versata all'Erario dal soggetto pagatore (Veneto Acque S.p.A.).

Resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi, spese di bollo e registro nonché redazione del contratto, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore ad eccezione di quelle che la Legge prevede o prevedrà espressamente ed inderogabilmente a carico dell'Ente Appaltante, fin d'ora esplicitamente precisandosi che l'I.V.A. sui corrispettivi dell'appalto sarà a carico dell'Ente Appaltante in conseguenza della rivalsa di cui all'art. 5 n. 7 della Legge 9 ottobre 1971 n. 825 ed all'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Il Contratto sarà, a norma del combinato disposto dagli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni, soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso.

In caso d'uso da una qualsiasi delle parti, le spese di registrazione saranno a carico della parte soccombente. Ai sensi dell'art 34, comma 35, del D.L. 18.10.2012, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221, le spese per la pubblicazione di cui agli artt.73 e 216 c.11, del D. Lgs. 2016 n. 50, nonché dell'art.66, c.7, del D. Lgs. 163/2006 (pubblicazione sui quotidiani del bando e dell'esito di gara), sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore entro 60 giorni dalla relativa richiesta che verrà effettuata a mezzo invio di relativa fattura.

ART. 104 - LEGISLAZIONE, GIURISDIZIONE E CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., saranno attribuite al giudice del luogo dove il contratto è stipulato.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.